Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 205 del 19 agosto 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 19 agosto 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 777.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 778.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 779.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Matera e Potenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 780.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Campobasso, Pescara e Teramo.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 777.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 22 novembre 1957, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Arezzo ed il Sindacato Provinciale Edili - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale Edili - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - Fe.N.E.A.; e, in pari data, tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Arezzo ed il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Firenze (escluso il mandamento di Prato):

— il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze e la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini, la Federazione Nazionale Edili Affini; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L.;

— il contratto collettivo integrativo 1° marzo 1955, aggiornato in data 2 ottobre 1959, allegato al suddetto contratto integrativo 2 ottobre 1959;

Visto, per il mandamento di Prato, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Industriale Pratese e la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Affini, il Sindacato Lavoratori Edili di Prato, la Federazione Nazionale Edili Affini - U.I.L., l'Unione Sindacale di Zona - C.I.S.L.;

Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Provinciale Esercenti Industria Edilizia ed Affini dell'Associazione degli Industriali, e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Affini - Fi.L.L.E.A., la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A., la Federazione Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.;

Visti, per la Provincia di Livorno:

— l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

— l'accordo collettivo integrativo 7 ottobre 1957, allegato al suddetto accordo integrativo 2 ottobre 1959;

— l'accordo collettivo integrativo 16 maggio 1955, stipulato tra l'Associazione Industriali della Provincia di Livorno e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;

— il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1953, allegato al suddetto accordo integrativo 16 maggio 1955;

— il contratto collettivo 13 marzo 1946 relativo alla estensione dell'indennità di mancata mensa alla categoria edili, stipulato tra la Camera Confederale del Lavoro e la Sezione Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di Livorno;

— l'accordo collettivo 28 gennaio 1946, relativo alla corresponsione della indennità di mancata mensa ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali, allegato al predetto contratto;

Visto, per la Provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Associazione Industriali della Provincia di Lucca e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L., l'Unione Italiana Lavoratori: al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa-Carrara e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L., la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;

Visto, per la Provincia di Pisa, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra il Gruppo Costruttori Edili ed Affini della Unione Industriale Pisana ed il Sindacato Provinciale - F.I.L.L.E.A., il Sindacato Provinciale - F.I.L.C.A., il Sindacato Provinciale - Fe.N.E.A.; al quale ha aderito l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L.;

Visto, per la Provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 13 giugno 1955, stipulato tra il Collegio dei Costruttori Edili della Associazione Industriali della Provincia di Pistoia e il Sindacato Provinciale dei Lavoratori Edili ed Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana dell'Edilizia, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;

Visto, per la Provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra la Sezione Industriali Edili e la Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia - C.I.S.L., l'Unione Italiana Lavoratori;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Arezzo, in data 30 agosto 1960, n. 1 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 8 della provincia di Grosseto, in data 7 giugno 1960, nn. 1 e 2 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, n. 2 della provincia di Lucca, in data 24 giugno 1960, n. 4 della provincia di Massa-Carrara, in data 20 luglio 1960, n. 3 della provincia di Pisa, in data 27 agosto 1960, n. 9 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, n. 1 della provincia di Siena, in data 28 luglio 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Arezzo, il contratto collettivo integrativo 22 novembre 1957;

— per la provincia di Firenze, escluso il mandamento di Prato, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959 e il contratto collettivo integrativo 1° marzo 1955, aggiornato in data 2 ottobre 1959;

— per il mandamento di Prato, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;

— per la provincia di Grosseto, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959.

— per la provincia di Livorno, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, l'accordo collettivo integrativo 7 ottobre 1957, l'accordo collettivo integrativo 16 maggio 1955, il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1953, il contratto collettivo 13 marzo 1946, relativo alla estensione dell'indennità di mancata mensa alla categoria edili, l'accordo collettivo 28 gennaio 1946, relativo alla corresponsione della predetta indennità ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali;

— per la provincia di Lucca, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959;

— per la provincia di Massa-Carrara, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959;

— per la provincia di Pisa, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959;

— per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 13 giugno 1955;

— per la provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia e Siena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 35. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 22 NOVEMBRE 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 13 SETTEMBRE 1957, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI AREZZO

L'anno 1957 addì 22 del mese di novembre in Arezzo

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Arezzo, rappresentata dal suo Presidente ing. *Virgilio Migliarini*, assistito dal dott. *Guido Goti*, Direttore dell'Associazione stessa e dal sig. *Virgilio Malatesti*

e

il Sindacato Provinciale Edili (F.I.L.L.E.A.), rappresentato dal suo Segretario sig. *Bruno Borgogni* con la partecipazione del sig. *Francesco Andreini* della Camera Confederale del Lavoro di Arezzo e Provincia

il Sindato Provinciale Edili (F.I.L.C.A.), rappresentato dal suo Segretario sig. *Giuseppe Badii* con la partecipazione del sig. *Rodolfo Nocentini* della Unione Provinciale di Arezzo della C.I.S.L.

il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della U.I.L. (Fe.N.E.A.), rappresentato dal suo Segretario geometra *Mario Mariani*;

L'anno 1957 addì 22 del mese di novembre in Arezzo

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Arezzo, rappresentata dal suo Presidente ing. *Virgilio Migliarini*, assistito dal dott. *Guido Goti*, Direttore dell'Associazione stessa e dal sig. *Virgilio Malatesti*

e

il Sindacato Provinciale Edili ed Affini (C.I.S.N.A.L.), rappresentato dal suo Reggente geom. *Ettore Marcucci*, con l'assistenza dell'Unione Provinciale del Lavoro (C.I.S.N.A.L.) nella persona del sig. *Carlo Alberto Palliani*;

Premesso che l'art. 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili stipulato a Roma il 13 settembre 1957 ed in vigore dal 1° ottobre 1957, ha prorogato al 31 dicembre 1959 l'efficacia degli accordi integrativi vigenti alla data di stipulazione del contratto stesso;

Considerata l'opportunità di procedere ad una ricognizione del contratto integrativo provinciale 21 novembre 1953 da valere per gli operai edili, ed al conseguente aggiornamento dello stesso con le norme contenute nel precitato contratto nazionale 13 settembre 1957;

Le parti convengono di stipulare, in sostituzione del menzionato contratto provinciale 21 novembre 1953, il presente accordo integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini 13 settembre 1957, da valere per tutto il territorio della Provincia di Arezzo, per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche idroelettriche ecc.) e delle industrie affini all'edilizia; per le imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

QUALIFICHE E MINIMI DI PAGA BASE

Con riferimento all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro, le parti convengono di richiamare nel presente accordo le qualifiche fissate nel contratto nazionale predetto con le seguenti aggiunte:

Operaio specializzato: camionista che oltre alla guida dell'automezzo esegue riparazioni ordinarie del medesimo.

Operaio qualificato: conducente camionista.

I minimi di paga base oraria per le varie zone della Provincia di Arezzo (1) sono i seguenti:

Operai specializzati:

	1ª zona A	1ª zona B	2ª zona A	2ª zona B
oltre 20 anni	171,09	165,42	170,39	164,72
dai 18 ai 20 anni	166,36	160,85	165,66	160,15
dai 16 ai 18 anni	147,41	142,48	146,71	141,78
Operai qualificati:				
oltre 20 anni	152,87	147,78	151,57	146,48
dai 18 ai 20 anni	148,41	143,47	147,11	142,17
dai 16 ai 18 anni	130,51	126,20	129,51	125,20
infer. ai 16 anni	108,14	104,57	107,24	103,67
Manovali specializzati:				
oltre 20 anni	140,25	135,51	139,05	134,31
dai 18 ai 20 anni	130,98	126,55	129,78	125,35
dai 16 ai 18 anni	103,63	100,08	102,68	99,13
infer. ai 16 anni	81,80	79,07	81,25	78,52
Manovali comuni:				
oltre 20 anni	130,67	126,34	129,57	125,24
dai 18 ai 20 anni	122,17	118,10	121,07	117 —
dai 16 ai 18 anni	96,78	93,59	96,03	92,84
infer. ai 16 anni	67,69	65,42	67,24	64,97

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In relazione all'art. 7 del contratto nazionale l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali ai sensi della legge, con le eccezioni e le deroghe relative.

Per i lavori all'aperto compiuti nel periodo 16 maggio-15 settembre, vale la deroga prevista dal regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955.

Per le ore eccedenti l'orario normale, salvo per i 4 mesi previsti nella deroga di cui al comma precedente, è dovuta la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dall'art. 22 del contratto nazionale.

Art. 3.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale 13 settembre 1957 è fissata nella misura del 6,48%.

Detta percentuale va computata sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza e corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI E DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali e disagiati i seguenti e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e minimo di cottimo per i cottimisti), indicata a fianco di ciascuno di essi:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo, o comunque in sospensione) 14%

2) Lavori su scale aree tipo Porta 14%

3) Lavori in pozzi neri preesistenti 22%

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo fognature preesistenti 19%

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) 13%

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri fino a 10 metri 15%

— oltre 10 metri 20%

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a 10 .... 15%

b) oltre i 10 metri 18%

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o la neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 2%

9) Costruzione di camini in murature senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 15%

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 18%

11) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario .... 10 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 12%

13) Lavori di scavi in cimiteri in contatto di tombe 15%

---

(1) 1ª Zona *A* - Comuni di S. Giovanni Valdarno e Montevarchi, escluse le frazioni a sud del Capoluogo di Montevarchi (Levane, Levanella, ecc.);

1ª Zona *B* - Comune di Arezzo e frazioni a sud del Capoluogo di Montevarchi (Levane, Levanella, ecc.);

2ª Zona *A* - Comune di Cavriglia;

2ª Zona *B* - Rimanenti Comuni della Provincia.

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 10%

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento 12%

16) Per i lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%

17) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri 60%

b) da oltre 10 a 16 metri 72%

c) da oltre 16 a 22 metri 90%

d) da oltre 22 metri 108%

18) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 27%

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:

— ai lavori per opere sussidiarie;

— al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione 18%

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria della galleria e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 9%

— al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta in aggiunta alla percentuale di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 18%

Le percentuali di cui sopra, salvo quanto detto al comma precedente ed eccezion fatta per quella relativa alla pioggia ed alla neve, non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione dell'opera nei casi e nelle condizioni previsti dal presente articolo.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona dovuta a norma del 2° comma dell'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro resta confermata nella misura del 12% da calcolare sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e minimo di cottimo per i cottimisti).

La predetta indennità sarà corrisposta anche all'operaio che sia comandato a prestare la propria opera distante almeno 10 Km. dal cantiere per il quale è stato assunto, pur restando nell'ambito territoriale dello stesso Comune.

Dette indennità non saranno dovute nei casi in cui lo spostamento comporti un avvicinamento alla dimora del lavoratore.

Art. 6.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

L'indennità prevista dall'art. 26 del contratto nazionale per i lavori in alta montagna, intendendosi per tali quelli eseguiti ad altezze superiori ai 1000 metri sul l.m. è fissata nella misura del 10% da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale e minimo di cottimo per i cottimisti).

Per i lavori eseguiti ad una altitudine compresa tra 850 e 1000 metri sul l.m. verrà corrisposta una indennità del 5 % da calcolarsi sulla retribuzione di cui al comma precedente.

Dette indennità non verranno corrisposte a quei lavoratori residenti nella località ove si svolge il lavoro.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale ed utile di cottimo per i cottimisti), di cui all'art. 34 del contratto nazionale, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 20,70%.

La suddetta percentuale complessiva del 20,70% risulta così composta:

Gratifica natalizia 9,50%

Ferie 4,75%

Festività nazionali ed infrasettimanali (4 nazionali e 13 infrasettimanali) comprese quelle cadenti di domenica 6,45%

Totale 20,70%

Art. 8

SCUOLE

Il contributo per le Scuole, a norma dell'art. 61 del contratto nazionale è fissato nella misura dello 0,20% della retribuzione globale corrisposta agli operai, intendendosi per tale gli emolumenti soggetti al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Esso verrà versato all'I.N.A.I.L. il quale dovrà metterlo a disposizione del Centro per la Formazione delle Maestranze Edili della Provincia di Arezzo.

Art. 9.

RIMBORSO CONSUMO ATTREZZI

In relazione a quanto previsto dalla lettera *d*) dell'art. 68, si conviene che agli operai, scalpellini, muratori, pavimentatori, carpentieri, ferraioli e manovali assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, le imprese corrisponderanno il seguente importo a titolo di « rimborso consumo attrezzi » comprensivo delle spese di manutenzione:

Scalpellino . . . . L. 2 — orarie

Muratore, pavimentatore, carpentiere, manovale e ferraiolo . . . . » 1 — orarie

Tale rimborso sarà concesso ai suddetti operai muniti dei seguenti attrezzi, che debbono rispondere alle esigenze del lavoro ed essere sempre in perfetto stato di efficienza:

Scalpellino: mazzolo, subbie scalpelli, martellina, squadra, metro, staggià, regolo e scopetto.

Muratore e pavimentatore: mestola, martello e martellina, scalpello, secchio, pennello, cordapiombo, livella, metro e matita.

Ferraiolo: mordone, tanaglia per legatura ferri, martello, tagliolo, metro e matita.

Manovale: pala o vanga, picco e carretta.

Resta peraltro impregiudicata la facoltà delle imprese di fornire gli attrezzi in proprio, senza dover corrispondere alcun rimborso ai lavoratori.

Nel caso in cui l'azienda provveda direttamente alla ribattitura degli attrezzi allo scalpellino, ovvero venga richiesto l'apporto da parte del muratore della sola mestola e martello e per il manovale la sola pala e picco, i rimborsi di cui sopra saranno ridotti rispettivamente alla metà. Nessuna riduzione verrà invece apportata ai manovali addetti ai lavori nel rilievo ferroviario ai quali non sia richiesto l'apporto della carretta.

Art. 10.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti si danno reciprocamente atto che con la stipulazione del presente contratto non hanno inteso modificare, per gli operai in forza presso le singole imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute « ad personam ».

Art. 11.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Arezzo a decorrere dal 1° ottobre 1957, fatta eccezione per l'art. 8 riguardante il contributo Scuole che avrà vigore dal 1° gennaio 1958.

Il contratto medesimo avrà la stessa scadenza di quello nazionale 13 settembre 1957.

Per la disdetta od il tacito rinnuovo valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (ESCLUSO IL MANDAMENTO DI PRATO)

L'anno 1959 e questo dì 2 del mese di ottobre, in Firenze.

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Firenze, rappresentata dal suo Presidente dott. *Danilo de Micheli*, assistito dal dott. *Guido Postiglione*, Direttore dell'Associazione stessa, dall'avv. *Giovanni Battista Bayon* e dal dott. *Piero Masini*, con la partecipazione del Vice Presidente della Sezione Industriali Edili comm. *Terzo Zini* e dell'ing. *Ernesto Cornieri*,

e

la F.I.L.L.E.A., rappresentata dal sig. *Gastone Materassi* e dal sig. *Sergio Crocchini*,

la F.I.L.C.A., rappresentata dal sig. *Piero Russo*,

la F.E.N.E.A., rappresentata dal sig. *Nello Pieri*,

a seguito della stipulazione, in data 24 luglio 1959, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro valevole per gli operai addetti all'industria edilizia, si è proceduto alla ricognizione del contratto collettivo di lavoro 1° marzo 1955 per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini della Provincia di Firenze — escluso il Mandamento di Prato — integrativo del C.C.N.L. 18 dicembre 1954, ed il cui testo, aggiornato con le variazioni conseguenti all'entrata in vigore del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, viene allegato al presente verbale e di cui fa parte integrante.

Il contratto oggetto del presente verbale, come sopra aggiornato e variato, ha vigore dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata del Contratto Nazionale 24 luglio 1959 di cui è integrativo.

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1° MARZO 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE 18 DICEMBRE 1954, PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE (escluso il mandamento di Prato), aggiornato in data 2 ottobre 1959.

Art. 1.

CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

Con riferimento all'art. 5 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959 vengono stabilite le seguenti classificazioni di operai capaci di eseguire i lavori elencati per le rispettive categorie nel Contratto Nazionale ed i seguenti minimi di paga:

Operai specializzati:

Carpentieri in legno e in ferro di 1ª categoria;
Muratori di 1ª categoria;
Caminista ed operaio muratore per la costruzione di forni industriali;
Pontatore di 1ª categoria;
Ferraiolo di 1° categoria;
Imboscatore od armatore;
Minatore;
Fuochino;
Falegname;
Cementista di 1ª categoria;
Formatore in gesso e cemento;
Ornatista modellista;
Stuccatore e riquadratore;
Decoratore, verniciatore;
Vetrocementista;
Pavimentatore;
Posatore di rivestimenti;
Palchettista;
Linoleista;
Mosaicista;
Tappezziere da parati speciali;
Asfaltatore;
Scalpellino di 1ª categoria;

Capo squadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie;

Addetto ai lavori di armamento ferroviario di 1ª categoria;

Motorista o meccanico elettricista;

Macchinista di locomotive a vapore per decauville e macchinista di rulli compressori stradali;

Camionista capace di eseguire lavori di ordinaria manutenzione;

Autista meccanico;

Motoscafista meccanico;

Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo Bulldozer, scraper, ruspa e simili: addetto al funzionamento del battipalo meccanico con mazza battente superiore a 10 q.li, addetto alla conduzione e manutenzione delle macchine suindicate ad uso di cantiere e di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle.

Operai qualificati:

Carpentiere in legno o in ferro di 2ª categoria;

Muratore di 2ª categoria;

Ferraiolo di 2ª categoria;

Pontatore di 2ª categoria;

Imboscatore o armatore di 2ª categoria;

Minatore di 2ª categoria;

Scalpellino martellista o lucidatore di pietra artificiale;

Scalpellino di fabbrica;

Squadratore di tufo;

Falegname di 2ª categoria;

Stuccatore comune da banco o di soffitti o pareti;

Decoratore, imbiancatore e colorista;

Tappezziere;

Verniciatore;

Vetrocementista comune;

Pavimentatore o rivestitore di 2ª categoria;

Palchettista di 2ª categoria;

Linoleista di 2ª categoria;

Mosaicista di 2ª categoria;

Asfaltista stradale;

Cementista di 2ª catgoria;

Calderaio;

Selciatore;

Lastricatore;

Scalpellino stradale;

Addetto ai lavori di armamento ferroviario di 2ª categoria;

Motorista o meccanico o elettricista di 2ª categoria;

Fuochista o conduttore di generatori a vapore;

Fabbri di cantiere;

Lattoniere o tubista comune;

Conduttori di locomobili a vapore;

Conducente di autocarri (atto alla sola guida);

Armatore di fognature e imboccatore di gallerie;

Terrazziere (che sa eseguire oltre ai compiti dello sterratore lavori di tracciatura e armatura degli scavi;

Autista;

Motoscafista;

Conduttori di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio: capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa;

Campanaro pipista per lavori in cassoni ad aria compressa;

Muratore di lastrico;

Spaccapietre e battitore di sassi;

Applicatore di bitume;

Fontaniere;

Carrettiere, barcaiuolo;

Guardiano notturno.

Operai comuni (manovali specializzati):

Sterratore (che sa eseguire lavori di scavo attenendosi al tracciato e al filo di piombo, profilatura di scarpata di cunette stradali, la sbatacchiatura (e non armamento) degli scavi e il livellamento del terreno secondo la picchettatura);

Calcinaio o calcinarolo;

Guardiano diurno e in quanto assunto come tale;

Piega ferro;

Massicciatori stradali;

Battitori o aiutanti posatori stradali;

Addetti al funzionamento dei macchinari;

Bitumatori o catramisti stradali;

Aiuto carpentiere;

Aiuto posatori di coperte impermeabili;

Aiuto posatori di pavimenti e rivestimenti;

Aiuto fuochisti;

Molatori o arrotatori o levigatori o lucidatori di pavimenti;

Frenatori addetti a cave di sabbia od a cantieri;

Aiuto decoratore, aiuto verniciatore;

Aiuto tappezziere;

Gettatori o tubisti in cemento;

Magazziniere;

Canneggiatori per rilievi e misurazioni;

Aiuto minatore;

Addetto all'uso dei martelli pneumatici;

Adetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa;

Addetto ai lavori di armamento ferroviario di 3ª categoria;

Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie.

Manovali comuni:

Badilanti;

Spalatori di neve;

Stradini;

Manovali addetti alle cave di sabbia;

Manovali addetti al servizio dei massicciatori stradali;

Facchini o porta stadie per rilievi;

Manovali addetti al trasporto con carriole decauville;

Addetto ai lavori di armamento ferroviario di 4ª categoria.

MINIMI DI PAGA ORARIA

(Compresa quota oraria di caropane)

Operai specializzati:

	1ª zona	2ª zona
sopra i 20 anni	205,72	204,12
fra 18-20 anni	200,04	198,44
fra 16-18 anni	177,34	175,94

Operai qualificati:

sopra i 20 anni	184,77	183,37
fra 18-20 anni	179,43	178,03
fra 16-18 anni	157,80	156,55
sotto i 16 anni	130,96	129,91

Operai comuni:

sopra i 20 anni	166,93	165,58
fra 18-20 anni	160,20	158,90
fra 16-18 anni	123,45	122,45
sotto i 16 anni	97,60	96,80

Manovali comuni:

sopra i 20 anni	156,65	155,40
fra 18-20 anni	150,37	149,12
fra 16-18 anni	116,10	115,20
sotto i 16 anni	81,90	81,25

Dichiarazione a verbale

I superminimi saranno assorbiti previo riesame tra le parti, qualora la particolare situazione di fatto che li ha originati sia venuta o venga a cessare.

Art. 2.

AMBITO TERRITORIALE DELLE ZONE

In relazione all'art. 63 del Contratto nazionale 18 dicembre 1954, comma *b*), le zone restano così delimitate:

1ª Zona - Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Borgo S. Lorenzo, Castelfiorentino, Campi Bisenzio, Certaldo, Empoli, Fiesole, Greve, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia.

2ª Zona - Tutti gli altri Comuni della Provincia (il Mandamento di Prato è regolamentato con contratto separato).

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che il principio della divisione in Zone del territorio provinciale resta fermo e valido e risolto in modo soddisfacente.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

In relazione all'art. 7 del contratto nazionale 13 settembre 1957, l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali ai sensi di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Per le ore eccedenti l'orario normale, è dovuta la maggiorazione di lavoro straordinario di cui all'art. 9 del contratto nazionale.

Per i lavori all'aperto compiuti nel periodo 16 maggio-15 settembre, vale la deroga prevista dal regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI

In riferimento all'art. 23 del Contratto Nazionale 13 settembre 1957 resta stabilito che i lavori sottoelencati e cioè:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) saranno retribuiti con una maggiorazione del 14% sulla paga globale;

2) Lavori su scale aeree oltre i 10 m. a tipo Porta saranno retribuiti con una maggiorazione del 16% sulla paga globale;

3) Lavori in pozzi neri preesistenti, spurgo di fognature in genere fino alla profondità di 3 m., quando richiedono che l'operaio entri nella fognatura, saranno retribuiti con una maggiorazione del 26% sulla paga globale;

4) Lavori in pozzi neri preesistenti e spurgo di fognature oltre i 3 m., saranno retribuiti con una maggiorazione del 26% sulla paga globale;

5) Lavori di scavo e costruzione di pozzi superiori a 5 m., saranno retribuiti con una maggiorazione del 26% sulla paga globale;

5-*bis*) Spurgo di pozzi bianchi fino a 3 m. di profondità, saranno retribuiti con una maggiorazione del 18% sulla paga globale;

6) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a 5 m. e in condizioni di particolare disagio, saranno retribuiti con una maggiorazione del 16% sulla paga globale (di esclusiva competenza dei terrazzieri per i quali vi è il trattamento di operaio qualificato);

7) Ai carriolanti che trasportano materiale per arginature o allontanamento di materiali dai fiumi e torrenti, e che sono costretti, nello svolgimento di tale lavoro, a superare dislivelli di oltre 3 metri dal letto del fiume, con rampa in pendenza non inferiore al 10%, sarà corrisposta una maggiorazione del 5% sulla paga globale;

8) Per la costruzione di camini in muratura o ciminiere senza l'impiego di ponteggi esterni, con la lavorazione di sopramano, e a partire dall'altezza di 6 metri dal piano terra se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso, sarà corrisposta una maggiorazione del 18% sulla paga globale;

9) Per la costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre, sarà corrisposta una maggiorazione del 18% sulla paga globale;

10) Per i lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, per il tempo susseguente alla prima ora, oltre i mezzi protettivi forniti dall'impresa, sarà corrisposta una maggiorazione del 4% sulla paga globale;

11) Per i lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli), sarà corrisposta una maggiorazione del 5% sulla paga globale.

Lavori in galleria:

a) al personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, sarà corrisposta una maggiorazione del 30% sulla paga globale sia che questi lavori vengano eseguiti all'asciutto o in presenza di acqua dovuta ad infiltrazioni, getti, o stillicidi che danno luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro fino a centimetri 15;

b) al personale addetto ai lavori di cui sopra e dove la presenza di acqua superi i cm. 15, sarà corrisposta una maggiorazione del 39% sulla paga globale;

c) al personale addetto ai lavori di cui sopra, quando i medesimi si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, sarà corrisposta una maggiorazione del 60% sulla paga globale;

d) al personale addetto ai lavori di muratura, di rivestimento ad intonaco o di rifinitura, od a lavori per opere sussidiarie, al personale addetto ai trasporti nell'interno delle gallerie durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione, sarà corrisposta una maggiorazione del 22% sulla paga globale sia che questi lavori vengano eseguiti all'asciutto o in presenza di acqua dovuta ad infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro, fino a cm. 15;

e) al personale addetto ai lavori di cui sopra, in presenza di acqua oltre i 15 cm. sul piano di lavoro, sarà corrisposta una maggiorazione del 28% sulla paga globale;

f) al personale addetto ai lavori di cui sopra, quando i medesimi si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, sarà corrisposta una maggiorazione del 46 per cento sulla paga globale;

g) al personale addetto ai trasporti come alle lettere *d*), *e*), *f*), eseguiti promiscuamente dentro e fuori galleria, saranno corrisposte le maggiorazioni dell'11 per cento per la lettera *d*), il 14% per la lettera *e*) ed il 23% per la lettera *f*), sulla paga globale;

h) al personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, lavori di fognature nuove, quando non oltrepassino i metri 3 di profondità e lavori inerenti all'armamento ferroviario, sarà corrisposta una maggiorazione del 14% sulla paga globale;

i) al personale addetto alla costruzione di pozzi verticali iniziati dal basso, sarà corrisposta una maggiorazione del 36% sulla paga globale.

Lavori in acqua:

Per i lavori in acqua, oltre ai mezzi protettivi disposti dall'impresa, se l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell'acqua di altezza superiore ai 15 cm., sarà corrisposta al medesimo una maggiorazione del 22% sulla paga globale.

Per lavori in cassoni ad aria compressa:

da 0 a 10 m., maggior. del 54% sulla paga globale;

da 10 a 16 m., maggior. del 72% sulla paga globale;

da 16 a 22 m., maggior. del 90% sulla paga globale;

oltre i 22 m., maggior. del 120% sulla paga globale.

Lavori di demolizione:

Per i lavori di demolizione di immobili sinistrati in condizioni di particolari reali difficoltà, sarà corrisposta la maggiorazione del 14% sulla paga globale.

Lavori di spalatura della neve e del ghiaccio sulle strade, sui binari, sui piazzali e nelle stazioni:

Di giorno:

a) quando non nevica o non piove, maggiorazione del 10% sulla paga globale;

b) quando nevica o piove, maggiorazione del 20% sulla paga globale.

Di notte:

a) quando non nevica o non piove, maggiorazione del 20% sulla paga globale;

b) quando nevica o piove, maggiorazione del 30% sulla paga globale.

Art. 5.

INDENNITÀ CONSUMO ATTREZZI

In riferimento all'art. 68 del Contratto Nazionale 13 settembre 1957, agli operai assunti con apporto di attrezzi propri — e sempre che siano forniti di tutti gli attrezzi necessari al compimento del proprio lavoro — sarà corrispsta una indennità oraria di:

L. 2 per muratori, carpentieri, mosaicisti, cementisti, pavimentatori, rivestitori, vetrocementisti;

L. 3 per formatori in gesso e cemento, stuccatori, ornatisti-modellisti, scalpellini di fabbrica, lastricatori.

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

In riferimento all'art. 24 del Contratto Nazionale 13 settembre 1957, all'operaio in servizio, comandato a prestare la sua opera oltre i 5 Km. e fino a 10 Km. dalla sede del Municipio della località in cui è stato assunto, sarà rimborsata la spesa di trasporto per recarsi sul lavoro. In caso che vi si rechi con mezzi propri il rimborso verrà corrisposto in eguale misura e, ove non esista la possibilità di riferirsi ad una tariffa di mezzi di trasporto esistenti, la misura stessa sarà convenuta di volta in volta tra l'azienda e il lavoratore interessato.

Oltre i 10 Km. dalla sede del Municipio, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, al lavoratore che ha la possibilità di rientrare in sede verrà corrisposta la maggiorazione del 15% sulla paga globale.

In caso di pernottamento in luogo, l'azienda dovrà provvedere all'alloggio e al vitto, nonchè al rimborso delle spese di viaggio e l'operaio non avrà diritto alla indennità sopra menzionata.

Se la durata del lavoro fuori sede supera i tre mesi, spetterà al lavoratore, oltre quanto previsto al paragrafo precedente, il rimborso di un viaggio di andata e ritorno per ogni tre mesi di assenza dalla sua residenza.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

In riferimento all'art. 34 del Contratto Nazionale 24 luglio 1959, le imprese corrisponderanno ai lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 1960, la percentuale del 22,15% a titolo di ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali. La percentuale in parola sarà calcolata sulla paga globale, intendendosi per tale i minimi di paga di cui all'art. 1, l'indennità di contingenza e l'indennità speciale secondo le norme previste dal detto art. 34. La percentuale stessa sarà corrisposta anche sulla retibuzione percepita per le ore di recupero nei limiti stabiliti dall'art. 13 del contratto nazionale 13 settembre 1957.

Chiarimento a verbale

La percentuale del 22,15% per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali e infrasettimanali, prevista dall'art. 7 del presente contratto, si intende così composta:

Gratifica natalizia	10,00%
Ferie	5,95%
Festività nazionali e infrasettimanali	5,50%
Festività nazionali e infrasettimanali cadenti di domenica	0,70%
Totale	22,15%

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

In riferimento all'art. 15 del Contratto Nazionale 13 settembre 1957, si è provveduto a fissare le percentuali per indennità speciale nelle seguenti misure:

Operai di età superiore ai 20 anni

	1ª zona	2ª zona
Operai specializzati	8,63%	8,49%
Operai qualificati	8,39%	8,26%
Operai comuni	8,23%	8,09%
Manovali comuni	7,96%	7,82%

Operai di età inferiore ai 20 anni

	1ª zona	2ª zona
Percentuale unica	8,16%	8,02%

Apprendisti

	1ª zona	2ª zona
Percentuale unica	8,23%	8,09%

Art. 9.

SCUOLE

In riferimento all'art. 54 del citato Contratto Nazionale, le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono impegnate a realizzare l'istituzione della Scuola Edile Fiorentina sulla base di un programma compilato di comune accordo in via di attuazione, da parte di apposita Commissione.

Al finanziamento della suddetta scuola provvedono gli Impresari edili della Provincia di Firenze attraverso un contributo a loro esclusivo carico dello 0,50% sulla paga globale percepita dai propri dipendenti, con decorrenza dal primo periodo di paga del mese di marzo 1950 come già previsto dal precedente contratto integrativo 1° giugno 1950. L'esazione di tale contributo è stata affidata all'Istituto Nazionale Infortuni il quale curerà l'accantonamento in Banca con le modalità stabilite nell'accordo intervenuto tra le parti in data 1° marzo 1959.

Art. 9 bis.

CASSA EDILE

In riferimento all'art. 62 del C.C.N.L. 24 luglio 1959, le organizzazioni contraenti si impegnano ad esaminare la possibilità dell'istituzione della Cassa Edile nella Provincia di Firenze.

Qualora fosse concordemente riconosciuta la opportunità della costituzione dell'istituto in parola, le organizzazioni stesse determineranno la misura del contributo paritetico previsto dall'art. 62 del C.C.N.L. 24 luglio 1959.

Art. 10.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto ha vigore dal 1° marzo 1955 ed avrà la stessa durata del Contratto Nazionale di cui è integrativo.

Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata R.R. tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per due anni, e così di seguito.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959 PER GLI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DEL MANDAMENTO DI PRATO

L'anno 1959, e questo dì 2 del mese di ottobre,

tra

l'UNIONE INDUSTRIALE PRATESE, rappresentata dal Gr. Uff. *Giuseppe Bigagli*, Presidente, dal Sig. *Felicino Felici*, Capo Sezione Industriali Edili, dall'Avv. *Nino Piraino*, Direttore,

e

la F.I.L.L.E.A., rappresentata dal Segretario provinciale Sig. *Gastone Materassi*, il SINDACATO LAVORATORI EDILI DI PRATO, rappresentato dal Sig. *Remo Michelonі*, la F.E.N.E.A. (U.I.L.), rappresentata dal Sig. *Aurelio Fantugini*, l'UNIONE SINDACALE DI ZONA DELLA C.I.S.L., rappresentata dal Sig. *Angelo Fabbri*,

premesso che le parti in epigrafe hanno stipulato in data 11 maggio 1955 il contratto collettivo da valere per il Mandamento di Prato (Comuni di Prato, Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Vaiano, Vernio e Barberino di Mugello — zona compresa nella valle del Bisenzio) ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai edili del 18 dicembre 1954;

che fra le parti medesime in data 18 dicembre 1958 è stato stipulato un nuovo accordo integrativo al fine di coordinare le variazioni apportate all'accordo 11 maggio 1955 dal Contratto Collettivo Nazionale 13 settembre 1957;

tutto ciò premesso, in sostituzione dei citati accordi 11 maggio 1955 e 18 dicembre 1958 è stato stipulato il presente contratto da valere per il Mandamento di Prato ad integrazione del Contratto Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 stipulato in Roma fra le competenti Associazioni nazionali di categoria.

ART. 1.

CATEGORIE E MINIMI DI PAGA

Con riferimento all'art. 6 del Contratto Nazionale 18 dicembre 1954, all'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale 13 settembre 1957 e all'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale 24 luglio 1959, vengono stabilite le seguenti classificazioni di operai capaci di eseguire i lavori elencati per le rispettive categorie nel contratto nazionale.

Operai specializzati:

Carpentieri in legno e in ferro di 1ª Cat.;
Muratori di 1ª Cat.;
Caministi ed operai muratori per la costruzione di forni industriali;
Pontatore di 1ª Cat.;
Ferraiolo di 1ª Cat.;
Imboscatore od armatore;
Minatore;
Fuochino;
Falegname;
Cementista di 1ª Cat.;
Formatore in gesso o cemento;
Ornatista modellista;
Stuccatore o riquadratore;
Decoratore, verniciista;
Vetrocementista;
Pavimentatore e rivestitore (Pavimentatore o posatore di rivestimenti);
Palchettista;
Linoleista;
Mosaicista;
Tappezziere di parati speciali;
Asfaltatore;
Scalpellino di 1ª Cat.;
Capo squadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie;
Motorista o meccanico elettricista;
Gruista od escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo Bulldozer, Scraper, ruspa e simili; addetto al funzionamento del battipalo meccanico con mazza battente superiore a 10 Q.li;
Macchinista di locomotive a vapore per decauville e macchinista di rulli compressori stradali;
Camionista capace di eseguire lavori di ordinaria manutenzione;
Addetto ai lavori di armamento ferroviario di 1ª Cat.;

Operai qualificati:

Carpentiere in legno o ferro di 2ª Cat.;
Muratore di 2ª Cat.;
Ferraiolo di 2ª Cat.;
Pontatore di 2ª Cat.;
Imboscatore o armatore di 2ª Cat.;
Minatore di 2ª Cat.;
Cementista di 2ª Cat.;
Scalpellino martellista o lucidatore di pietra artificiale;
Scalpellino di fabbrica;
Squadratore di tufo;
Falegname di 2ª Cat.;

Stuccatore comune da banco o di soffitti o pareti;
Decoratore tappezziere;
Imbiancatore e colorista;
Verniciatore;
Vetrocementista comune;
Pavimentatore o rivestitore di 2ª Cat.;
Palchettista di 2ª Cat.;
Linoleista di 2ª Cat.;
Mosaicista di 2ª Cat.;
Asfaltista stradale;
Calderaio;
Selciatore;
Lastricatore;
Scalpellino stradale;
Addetto ai lavori di armamento ferroviario;
Motorista o meccanico o elettricista di 2ª Cat.;
Fuochista o conduttore di generatori di vapore;
Fabbri di cantiere;
Lattoniere o tubista comune;
Conduttori di locomotive a vapore;
Conducenti di autocarri (atto alla sola guida);
Armatore di fognatura e imboscatore di gallerie;
Terrazziere (che sa eseguire oltre ai compiti dello sterratore, lavori di tracciatura e armatura degli scavi);
Muratore di lastrico;
Spaccapietre e battitore di sassi;
Applicatore di bitume;
Fontaniere;
Carrettiere, barcaiolo;
Guardiano notturno.

Operai comuni (Manovali specializzati):

Sterratore (che sa eseguire lavori di scavo attenendosi al tracciato ed al filo di piombo, profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbatacchiatura — e non armamento — degli scavi e il livellamento del terreno secondo la picchettatura);
Calcinaio o calcinarolo;
Guardiano diurno in quanto assunto come tale;
Piegaferro;
Massicciatore stradale;
Battitori o aiutanti posatori stradali;
Addetti al funzionamento dei macchinari;
Bitumatori o catramisti stradali;
Aiuto carpentiere;
Aiuto posatore di coperte impermeabili;
Aiuto posatore di pavimenti e rivestimenti;
Aiuto fuochista;
Molatori o arrotatori o levigatori o lucidatori di pavimenti;
Frenatori addetti a cave di sabbia o cantieri;
Aiuto decoratore;
Aiuto verniciatore;
Aiuto tappezziere;
Gettatori o tubisti in cemento;
Magazziniere;
Canneggiatori per rilievi o misurazioni;
Aiuto minatore;
Addetti all'uso di martelli pneumatici;
Addetto ai lavori di armamento ferroviario di 3ª Cat.

Manovali comuni:

Badilanti;
Spalatori di neve;
Stradini;
Manovali addetti alle cave di sabbia;
Manovali addetti al trasporto con carriole decauville;
Manovali addetti al servizio dei massicciatori stradali;
Facchini o porta stadie per rilievi.

Agli operai appartenenti alle categorie sopra indicate si applicano a decorrere dal 1° genaio 1960, i seguenti minimi di paga:

Operai specializzati:

superiori ai 20 anni	205,40
dai 18 ai 20 anni	199,73
Dai 16 ai 18 anni	177,03

Operai qualificati:

superiori ai 20 anni	184,52
dai 18 ai 20 anni	179,18
dai 16 ai 18 anni	157,55
inferiori ai 16 anni	130,70

Operai comuni:

superiori ai 20 anni	166,74
dai 18 ai 20 anni	159,76
dai 16 ai 18 anni	123,26
inferiori ai 16 anni	97,42

Manovali comuni:

superiori ai 20 anni	156,47
dai 18 ai 20 anni	149,94
dai 16 ai 18 anni	115,91
inferiori ai 16 anni	81,59

Art. 2.

AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha applicazione nel Mandamento di Prato del quale fanno parte i Comuni di: Calenzano, Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Vernio, Vaiano e Barberino di Mugello - zona compresa nella valle del Bisenzio.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

In relazione all'art. 8 del contratto nazionale, l'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere o di 48 settimanali, ai sensi di legge, con le eccezioni e le deroghe relative.

Per le ore eccedenti l'orario normale è dovuta la maggiorazione di lavoro straordinario di cui all'art. 9 del contratto nazionale.

Per i lavori all'aperto compiuti nel periodo 16 maggio-15 settembre, vale la deroga prevista dal regio decreto 10 settembre 1923, n. 1957, la quale consente di protrarre l'orario di lavoro sino a 10 ore giornaliere e 60 settimanali.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI

In riferimento all'art. 10 del contratto nazionale 18 dicembre 1954, all'art. 23 del contratto collettivo nazionale 13 settembre 1957 e all'art. 23 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, resta stabilito che i lavori speciali sottoelencati e cioè:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) saranno retribuiti con una maggiorazione del 14 % sulla paga globale;

2) Lavori su scale aeree oltre 10 metri a tipo Porta, saranno retribuiti con una maggiorazione del 14 % sulla paga globale;

3) Lavori in pozzi neri preesistenti, spurgo di fognatura in genere, fino alla profondità di tre metri, quando richiedano che l'operaio entri nella fognatura, saranno retribuiti con una maggiorazione del 24 % sulla paga globale;

4) Lavori in pozzi neri preesistenti e spurgo di fognature oltre tre metri, saranno retribuiti con una maggiorazione del 24 % sulla paga globale;

5) Lavori di scavo e costruzione di pozzi superiori a 5 metri, saranno retribuiti con la maggiorazione del 24 % sulla paga globale;

5-*bis*) Spurgo di pozzi bianchi fino a tre metri di profondità, saranno retribuiti con una maggiorazione del 16 % sulla paga globale;

6) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a 5 metri ed in condizioni di particolare disagio, saranno retribuiti con una maggiorazione del 16 % sulla paga globale (di esclusiva competenza dei terrazzieri per i quali vi è il trattamento di operaio qualificato);

7) Ai carriolanti che trasportano materiali per arginatura e allontanamento di materiali dai fiumi o torrenti, e che sono costretti, nello svolgimento di tale lavoro a superare dislivelli di oltre due metri dal letto del fiume, con rampa in pendenza, non inferiore al 10 %, sarà corrisposta una maggiorazione del 5 % sulla paga globale;

8) Per la costruzione di camini in muratura e ciminiere senza l'impiego di ponteggi esterni, con lavorazioni di sopramano, e a partire dall'altezza di sei metri dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato, se il camino è incorporato al fabbricato stesso, sarà corrisposta una maggiorazione del 16 % sulla paga globale;

9) Per la costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre, sarà corrisposta una maggiorazione del 18 % sulla paga globale.

Lavori in galleria:

a) al personale addetto al fronte di perforatura, di avanzamento o di allargamento, a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, sarà corrisposta una maggiorazione del 30 % sulla paga globale sia che questi lavori vengano eseguiti all'asciutto o in presenza di acqua dovuta ad infiltrazioni, getti, o stillicidi, che diano luogo ad un'altezza d'acqua sul piano di lavoro fino a cm. 15;

b) al personale addetto ai lavori di cui sopra o dove la presenza di acqua superi i cm. 15 sarà corrisposta una maggiorazione del 39 % sulla paga globale;

c) al personale addetto ai lavori di cui sopra, quando i medesimi si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, sarà corrisposta una maggiorazione del 60 % sulla paga globale;

d) al personale addetto ai lavori di muratura, di rivestimento o di intonaco o di rifinitura, od ai lavori per opere sussidiarie, al personale addetto ai trasporti nell'interno delle gallerie durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione, sarà corrisposta una maggiorazione del 22 % sulla paga globale sia che questi lavori vengano eseguiti all'asciutto o in presenza di acqua dovuta ad infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad un'altezza d'acqua sul piano di lavoro fino a cm. 15;

e) al personale addetto ai lavori di cui sopra, in presenza di acqua oltre i cm. 15 sul piano di lavoro, sarà corrisposta una maggiorazione del 28 % sulla paga globale;

f) al personale addetto ai lavori di cui sopra, quando i medesimi si svolgano in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, sarà corrisposta una maggiorazione del 46 % sulla paga globale;

g) al personale addetto ai trasporti come alle lettere *d*), *c*), *f*), eseguiti promiscuamente dentro e fuori galleria, saranno corrisposte le maggiorazioni dell'11 per cento per la lettera *d*), del 14 % per la lettera *c*) e del 23 % per la lettera *f*), sulla paga globale;

h) al personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, lavori di fognature nuove, quando non oltrepassino i metri 3 di profondità, e lavori inerenti all'armamento ferroviario, sarà corrisposta una maggiorazione del 14 % sulla paga globale;

i) al personale addetto alla costruzione di pozzi verticali iniziati dal basso, sarà corrisposta una maggiorazione del 30 % sulla paga globale.

Lavori in acqua:

Per i lavori in acqua, oltre ai mezzi protettivi disposti dall'impresa, se l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi nell'acqua di altezza superiore ai cm. 15, sarà corrisposta al medesimo una maggiorazione del 22 % sulla paga globale.

Per lavori in cassoni ad aria compressa:

da 0 a 10 m. - maggior. del 54% sulla paga globale;
da 10 a 16 m. - maggior. del 72% sulla paga globale;
da 16 a 22 m. - maggior. del 90% sulla paga globale;
oltre i 22 m. - maggior. del 120% sulla paga globale.

Per i lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, per il tempo susseguente alla prima ora, oltre i mezzi protettivi forniti dall'impresa, sarà corrisposta una maggiorazione del 3% sulla paga globale.

Lavori di demolizione:

Per i lavori di demolizione di immobili in condizioni di particolare reale difficoltà, sarà corrisposta la maggiorazione del 14% sulla paga globale.

Lavori di spalatura della neve e del ghiaccio sulle strade, sui binari, sui piazzali e nelle stazioni:

Di giorno:

a) quando non nevica o non piove, maggiorazione del 10% sulla paga globale;

b) quando nevica o piove, maggiorazione del 20% sulla paga globale.

Di notte:

a) quando non nevica o non piove, maggiorazione del 20% sulla paga globale;

b) quando nevica o piove, maggiorazione del 30% sulla paga globale.

Art. 5.

INDENNITÀ CONSUMO ATTREZZI

In relazione all'art. 63 del contratto nazionale 18 dicembre 1954, all'art. 68 del contratto collettivo nazionale 13 settembre 1957 e all'art. 68 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, agli operai assunti con apporto di attrezzi di lavoro — e sempre che siano forniti di tutti gli attrezzi necessari al compimento del proprio lavoro — sarà corrisposta una indennità oraria di:

L. 3, per muratori, carpentieri, mosaicisti, sementisti, pavimentatori, rivestitori e vetrocementisti;

L. 4, per formatori di gesso e cementisti, stuccatori, ornatisti-modellisti, scalpellini di fabbrica, lastricatori.

Le indennità sopraddette non sono dovute quando la azienda provvede direttamente a fornire gli attrezzi necessari per i lavori.

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

In riferimento all'art. 17 del contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1954, all'art. 24 del contratto collettivo nazionale 13 settembre 1957 e all'art. 24 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, all'operaio in servizio, comandato a prestare la sua opera, oltre i 5 Km. dalla sede del municipio della località in cui è stato assunto, sarà rimborsata la spesa di trasporto per recarsi sul lavoro. In caso che vi si rechi con mezzi propri, il rimborso verrà corrisposto in eguale misura, e, ove non esista la possibilità di riferirsi ad una tariffa di mezzi di trasporto esistente, sarà convenuta di volta in volta tra il lavoratore ed il datore di lavoro.

Oltre i 10 Km. dalla sede municipale, in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio, al lavoratore che ha la possibilità di rientrare in sede, verrà corrisposta la maggiorazione del 15% sulla paga globale.

In caso di pernottamento in luogo l'azienda dovrà provvedere all'alloggio ed al vitto, nonchè al rimborso delle spese di viaggio, e l'operaio non avrà diritto alla indennità sopra menzionata.

Se la durata del lavoro fuori sede supera i tre mesi, spetterà al lavoratore, oltre quanto al paragrafo precedente, il rimborso di un viaggio di andata e ritorno per ogni tre mesi di assenza dalla sua residenza.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ

In riferimento all'art. 29 del contratto nazionale 18 dicembre 1954, all'art. 34 del contratto collettivo nazionale 13 settembre 1957 e all'art. 34 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, le imprese corrisponderanno ai lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 1960, la percentuale del 22,10 % a titolo di ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto.

Chiarimento a verbale

La percentuale del 22,10% per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali prevista dall'art. 7 del presente contratto, si intende così composta: gratifica natalizia 10%, ferie 6,10%, festività nazionali e infrasettimanali 6%. - Totale 22,10%.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

Con riferimento all'art. 51 del contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1954, all'art. 15 del contratto collettivo nazionale 13 settembre 1957 e all'art. 15 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, tenuto conto della saltuarietà della prestazione, delle soste metereologiche, delle festività del luogo di lavoro, le imprese edili del Mandamento di Prato corrisponderanno ai lavoratori le seguenti percentuali sulla retribuzione composta di paga base di fatto, indennità di contingenza: operai specializzati 8,63%; operai qualificati 8,39%; manovali specializzati 8,23%; manovali comuni 7,96%; garzoni dai 14 ai 20 anni 8,16%.

Art. 9.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto ha valore dal 1° gennaio 1960 ed avrà la durata stessa del contratto collettivo nazionale per gli operai addetti all'industria edilizia e affini di cui è integrativo, e cioè fino al 31 dicembre 1961.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

L'anno millenovecentocinquantanove (1959) e questo giorno due (2) del mese di Ottobre in Grosseto, presso la sede dell'Associazione degli Industriali,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Grosseto - Sezione Provinciale Esercenti Industria Edilizia ed Affini rappresentata dal suo Capo Sezione sig. cav. *Alberto Galassi,* assistito dai sigg.ri ing. *Bruno Neri, Carlo Sartiani, Etrusco Ottavio Saletti,* geom. *Battista Brizzi;* dall'avv. *Alfredo Friuli,* Direttore dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Grosseto, e dal dott. *Giorgio Capecchi* per la Associazione medesima;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA E AFFINI (FILLEA) di Grosseto, rappresentata dal suo Segretario sig. *Walter Chielli,* assistito dal sig. *Silvano Biagioni* per la Camera Confederale del Lavoro (CGIL) di Grosseto;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI (FILCA) di Grosseto, rappresentata dal signor *Roberto Ciabatti,* assistito dal sig. *Folco Magagnini* per la Unione Sindacale Provinciale (CISL) di Grosseto;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI (Fe.N.E.A.) di Grosseto, rappresentata dal sig. rag. *Umberto Dragoni,* assistito dal sig. *Guido Conti,* per la Camera Sindacale Provinciale (UIL) di Grosseto:

viene riconosciuto e convenuto quanto appresso.

Premesso:

che in data 1° agosto 1955 venne stipulato in Grosseto, tra le parti intervenute, con efficacia per tutto il territorio della Provincia, il contrato provinciale integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini stipulato in Roma il [illegible] dicembre 1954;

che in data 8 ottobre 1957, sempre in Grosseto, a seguito dell'avvenuto rinnovo del predetto C.C.N.L. 18 dicembre 1954 con il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 12 settembre 1957, venne dalle parti effettuata, con apposito verbale, la ricognizione delle condizioni contrattuali opportunamente coordinando il testo del Contratto Provinciale di lavoro 1° agosto 1955, integrativo del C.C.N.L. 18 dicembre 1954, con le norme del C.C.N.L. 12 settembre 1957;

che in data 24 luglio 1959, e con decorrenza dal 1° gennaio 1960, è stato stipulato in Roma il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro con il quale l'efficacia degli accordi provinciali integrativi esistenti è stata prorogata per la durata del predetto C.C.N.L. 24 luglio 1959:

le parti si danno reciprocamente atto che l'accordo provinciale integrativo al C.C.N.L. 24 luglio 1959 da valere in tutto il territorio della provincia di Grosseto per le imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, idrauliche (bonifiche elettriche, ecc.) fluviali ed industrie affini, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti, risulta il seguente.

Art. 1.

QUALIFICHE E MINIMI DI PAGA

Con riferimento all'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, i minimi di paga sono i seguenti:

	Per i comuni di Grosseto, Massa M.ma, Orbetello, Follonica e M. Argentario	per tutti gli altri Comuni della Provincia
UOMINI	retrib. oraria	
Operai specializzati:		
superiore a 20 anni	184,92	182,52
Operai qualificati:		
superiori a 20 anni	165,26	163,06
da 18-20 anni	160,43	158,23
Manovali specializzati:		
superiori a 20 anni	148,77	146,77
da 18-20 anni	138,94	136,94
da 16-18 anni	109,95	108,50
Manovali comuni:		
superiori a 20 anni	139,09	137,24
da 18-20 anni	130,06	128,26
da 16-18 anni	103,03	101,73
inferiori ai 16 anni	72,04	70,74
DONNE		
1ª categoria:		
superiori a 20 anni	139,03	136,83
da 18-20 anni	116,66	114,46
2ª categoria:		
superiori a 20 anni	125,09	123,09
da 18-20 anni	105,08	103,08
da 16-18 anni	93,35	91,90
3ª categoria:		
superiori a 20 anni	118,06	116,21
da 18-20 anni	98,81	96,91
da 16-18 anni	88,26	86,96
inferiori a 16 anni	70,96	69,66

ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

UOMINI

Per i comuni di: Grosseto, Massa M.ma, Orbetello, Follonica e Monteargentario	retrib. oraria	8 ore	9 ore	10 ore
Operai specializzati;				
Superiore 20 anni	184,92	1.479,36	1.571,82	1.664,28
Operai qualificati:				
Superiore 20 anni	165,26	1.322,08	1.404,71	1.487,34
18-20 anni	160,43	1.283,44	1.363,65	1.443,87
Manovali specializzati:				
Superiore 20 anni	148,77	1.190.16	1.264,54	1.338,93
18-20 anni	138,94	1.111,52	1.180,99	1.250,46
16-18 anni	109,95	879,60	934,57	989,55
Manovali comuni:				
Superiore 20 anni	139,09	1.112,72	1.182,26	1.251,81
18-20 anni	130,06	1.040,48	1.105,51	1.170,54
16-18 anni	103,03	824,24	875,75	927,27
inferiore 16 anni	72,04	576,32	612.34	648,36

PER TUTTI GLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA

	retrib. oraria	8 ore	9 ore	10 ore
Operai specializzati:				
Superiore 20 anni	182,52	1.460,16	1.551,42	1.642,68
Operai qualificati:				
Superiore 20 anni	163,06	1.304,48	1.386,01	1.467,54
18-20 anni	158,23	1.265,84	1.344,95	1.424,07
Manovali specializzati:				
Superiore 20 anni	146,77	1.174,16	1.247,54	1.320,93
18-20 anni	136,94	1.095,52	1.163,99	1.232,46
16-18 anni	108,50	868,—	922,25	976,50
Manovali comuni:				
Superiore 20 anni	137,24	1.097,92	1.166,54	1.235,16
18-20 anni	128,16	1.025,28	1.089,36	1.153,44
16-18 anni	101,73	813,84	864,70	915,57
inferiore 16 anni	70,74	565,92	601,29	936,66

DONNE

Per i comuni di: Grosseto, Massa M.ma, Orbetello, Follonica e Monteargentario	retrib. oraria	8 ore	9 ore	10 ore
1ª Categoria				
Superiore 20 anni	139,03	1.112,24	1.181,75	1.251,27
18-20 anni	116,66	933,28	991,61	1.049,94
2ª Categoria				
Superiore 20 anni	125,09	1.000,72	1.063,26	1.125,81
18-20 anni	105,08	840,64	893,18	945,72
16-18 anni	93,35	746,80	793,47	840.15
3ª Categoria				
Superiore 20 anni	118,06	944,48	1.003,51	1.062,54
18-20 anni	98,81	790,48	839,88	889,29
16-18 anni	88,26	706,08	750,21	794,34
Inferiore 16 anni	70,96	567,68	603,16	638,64

PER TUTTI GLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA

	retrib. oraria	8 ore	9 ore	10 ore
1ª Categoria				
Superiore 20 anni	136,83	1.094,64	1.163,05	1.231,47
18-20 anni	114,46	915,68	972,91	1.030,14
2ª Categoria				
Superiore 20 anni	123,09	984,72	1.046,26	1.107,81
18-20 anni	103,08	824,64	876,18	927,72
16-18 anni	91,90	735,20	781,15	827,10
3ª Categoria				
Superiore 20 anni	116,21	929,68	987,78	1.045,89
18-20 anni	96,91	775,28	823,73	872,19
16-18 anni	86,96	695,68	739,16	782,64
Inferiore 16 anni	69,66	557,28	592,11	626,94

N. B. — **Tutti i minimi di retribuzione di cui alle precedenti tabelle sono comprensivi della indennità di caropane per lavori pesanti (lire 30 giornaliere).**

Rimangono ferme le consuetudini in atto per i guardiani con alloggio nel cantiere o nelle immediate vicinanze (art. 7 Accordo interconfederale 23 maggio 1946).

Valgono e rimangono ferme le qualifiche e le declaratorie contenute nell'art. 5 del O.O.N.L. 24 luglio 1959 e che formano parte integrante del presente contratto.

A far epoca dal 1° marzo 1960 i minimi di paga da valere per i Comuni di Gavorrano e Castiglione della Pescaia, saranno quelli stessi in vigore per i Comuni di Grosseto, Massa Marittima, Orbetello, Follonica e Monteargentario.

Dichiarazione a verbale

Il terrazziere che viene adibito a lavori di « armamento » viene considerato operaio qualificato.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In relazione all'art. 7 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, l'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere (48 settimanali) ai sensi della legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Per i lavori all'aperto compiuti nel periodo dal 16 maggio al 15 settembre vale la deroga prevista dal regio decreto 19 settembre 1923, n. 1957.

Per le ore eccedenti l'orario normale, salvo per i quattro mesi previsti nella deroga di cui al comma precedente, è dovuta la maggiorazione per lavoro straordinario di cui all'art. 22 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 3.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è fissata nella misura del 5,96% (cinque e novantasei per cento) sulla paga base contrattuale e indennità di contingenza.

La suddetta indennità sarà corrisposta ad ogni periodo di paga unitamente agli altri emolumenti.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati quelli appresso indicati e gli operai che li compiono devono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione indicate a fianco di ciascuno di essi da computarsi sulla paga base contrattuale, indennità di contingenza, indennità speciale e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 13%

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 15%

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 19%

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 15%

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) . . 8%

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a metri 3 . . . . 18%

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da metri 3,50 a 10 . . . . 18%

b) oltre i metri 10 . . . . 26%

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 1%

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 12%

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre 16%

11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario 11%

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . 18%

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 15%

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 8%

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . 6%

16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%

17) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da metri 0 a 10 . . . . 57%

b) da oltre metri 10 a 16 . . . . 66%

c) da oltre metri 16 a 22 . . . . 87%

d) oltre metri 22 . . . . 94%

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

18) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale:

ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio 20%;

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

ai lavori per opere sussidiarie;

al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione 14%;

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie 12%.

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, la ulteriore indennità risultante dai contratti integrativi di cui al primo comma, 5%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti direttamente interessate si accorderanno per la determinazione del compenso dovuto.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

ADDETTI AI LAVORI MARITTIMI

Personale imbarcato su natanti. - Al personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto va corrisposta, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, una maggiorazione del 6%.

Lavori sotto acqua: palombari. - Indennità del 100 per cento da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 21 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 21 del contratto nazionale di lavoro, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività è stabilita nel 21,25%.

La suddetta percentuale complessiva del 21,25% risulta così composta:

Gratifica natalizia 9,50%;

Ferie 5,30%;

Festività nazionali ed infrasettimanali (comprese quelle cadenti di domenica) 6,45%.

Totale 21,25%.

Art. 6.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

La misura del contributo di cui all'art. 61 del C.C.N.L. resta fissata nella percentuale dello 0,065% sui salari denunciati all'I.N.A.I.L.

Resta altresì convenuto che le somme che andranno ad accantonarsi presso l'I.N.A.I.L. al titolo suddetto non potranno essere prelevate senza il consenso dei Rappresentanti di parte industriale e saranno pertanto a loro vincolate; dovranno essere esclusivamente destinate allo scopo per il quale si è convenuto che vengano versate.

Le parti sono concordi di esaminare il problema dell'addestramento professionale e si riservano di tornare ad incontrarsi per la costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente-Scuola di cui al predetto art. 61 del C.C.N.L.

Il contributo di cui sopra (0,065%) sarà elevato allo 0,10% a far epoca dal primo giorno del mese successivo alla pratica attuazione dell'art. 61 del C.C.N.L.

Tale ultimo contributo (0,10%) potrà essere riveduto in diminuzione o in aumento a seconda delle effettive esigenze funzionali della Scuola.

Art. 7.

INDENNITÀ ATTREZZI

Con riferimento al comma *d*) dell'art. 68 del C.C.N.L., viene fissata la corresponsione di una indennità fissa oraria di lire 1,70 (lire una e settanta centesimi) a titolo di indennità consumo attrezzi ai lavoratori forniti dei seguenti attrezzi:

muratore: mestola, martello, piombo, scalpello, corda, livella, meto, secchia, pennello;

carpentiere: ascia, sega, martello, tenaglia, cavachiodi, matita;

terrazziere: carretta, pala o vanga, piccone;

ferraiolo: mordone, tanaglia per legature ferri, martello, matita.

I casi di eventuale contestazione sulla materia di cui sopra saranno risolti dalle competenti Organizzazioni sindacali, le quali, se del caso, provvederanno ad incontrarsi nuovamente per un'eventuale modifica dell'articolo stesso.

Art. 8.

CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 62 del C.C.N.L. 24 luglio 1959 le parti esamineranno la possibilità di un'eventuale istituzione della Cassa Edile.

Art. 9.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della Provincia di Grosseto a decorrere dal 1° gennaio 1960, salvo quanto stabilito all'art. 1 (minimi di paga) per i comuni di Gavorrano e Castiglione della Pescaia.

Esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Le sottoscritte Organizzazioni, visto l'art. 68 del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti all'Industria Edile ed Affini stipulato in data 24 luglio 1959 con decorrenza dal 1° gennaio 1960 con il quale l'efficacia degli accordi integrativi del Contratto Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1954 è prorogata per la durata del predetto nuovo Contratto Nazionale 24 luglio 1959, *visto* altresì il verbale di ricognizione in data 7 ottobre 1957 che, ad esclusione del punto 1), si considera parte integrante del presente, hanno provveduto a concordare quanto segue:

MISURE DEI NUOVI MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

Le misure dei nuovi minimi di paga base oraria vigenti nella Provincia di Livorno a partire dal 1° gennaio 1960 sono le seguenti:

OPERAI

	Com. di Livorno e Piombino	Altre località della Prov.
	Lire	
UOMINI:		
Operaio specializzato:		
Superiore ai 20 anni . .	198,33	196,18
dai 18 ai 20 anni . . .	192,94	190,84
dai 16 ai 18 anni . . .	171,03	169,18
Operaio qualificato:		
Superiore ai 20 anni . .	178,40	176,45
dai 18 ai 20 anni . . .	173,23	171,33
dai 16 ai 18 anni . . .	152,44	150,79
inferiore ai 16 anni . .	126,49	125,14
Manovale specializzato:		
Superiore ai 20 anni , ,	161,19	159,39
dai 18 ai 20 anni . . .	150,64	148,94
dai 16 ai 18 anni . . .	119,39	118,04
inferiore ai 16 anni . .	94,46	93,41
Manovale comune:		
Superiore ai 20 anni . .	151,34	149,64
dai 18 ai 20 anni . . .	141,50	139,90
dai 16 ai 18 anni . . .	112,35	111,10
inferiore ai 16 anni . .	78,83	77,98

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

La nuova misura del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività nazionali ed infrasettimanali a partire dal 1° gennaio 1960 è del 21,25% (ventuno e venticinque per cento) e risulta così composta:

Gratifica Natalizia	9,50 %
Ferie	5,30 %
Festività nazionali ed infrasettimanali (1 nazionale, 3 già nazionali e 13 infrasettimanali, comprese quelle cadenti di domenica)	6,45 %
Totale	21,25 %

SCUOLE PROFESSIONALI

Con riferimento all'art. 61 del Contratto Nazionale 29 luglio 1959 le parti sono concordi di esaminare il problema dell'addestramento professionale.

CASSA EDILE

Con riferimento all'art. 62 del Contratto Nazionale 29 luglio 1959, le parti esamineranno la possibilità di un'eventuale istituzione della Cassa Edile.

Livorno, 2 ottobre 1959.

l'Associazione Provinciale Industriali

la Camera Confederale del Lavoro (C.G.I.L.)

l'Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.)

la Camera Sindacale Provinciale (U.I.L.)

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 7 OTTOBRE 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 13 SETTEMBRE 1957, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto l'art. 68 del nuovo Contratto Collettiv Nazionale di Lavoro per gli operai addeti all'industria edilizia ed affini, stipulato in data 13 settembre 1957, con il quale l'efficacia degli accordi integrativi del Contratto Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1954 è prorogata per la durata del predetto nuovo contratto nazionale 13 settembre 1957, hanno provveduto, con il seguente « Verbale di ricognizione », a riportare qui di seguito:

1) le misure dei nuovi minimi di paga base oraria vigenti nella provincia di Livorno a partire dal 1° ottobre 1957;

2) la nuova misura dell'indennità speciale;

3) l'indennità per lavori in cassoni ad aria compressa ed in galleria.

In relazione al punto 1):

Tabella dei minimi di paga base oraria valevoli per la provincia di Livorno a partire dal 1° ottobre 1957

OPERAI

	Com. di Livorno e Piombino	Altre località della Prov.
	Lire	
UOMINI:		
Operaio specializzato:		
Superiore ai 20 anni . .	185,42	183,27
dai 18 ai 20 anni . . .	180,38	178,28
dai 16 ai 18 anni . . .	159.91	158.06
Operaio qualificato:		
Superiore ai 20 anni . .	166,79	164,84
dai 18 ai 20 anni . . .	161,96	160,06
dai 16 ai 18 anni . . .	142,53	140,88
inferiore ai 16 anni . .	118,28	116,93
Manovale specializzato:		
Superiore ai 20 anni . .	153,56	151,76
dai 18 ai 20 anni . . .	143,51	141,81
dai 16 ai 18 anni . . .	113,75	112,40
inferiore ai 16 anni . .	90,01	88,96
Manovale comune:		
Superiore ai 20 anni . .	144,18	142,80
dai 18 ai 20 anni . . .	134,81	133,21
dai 16 ai 18 anni . . .	107,05	105,80
inferiore ai 16 anni . .	75,12	74,27

In relazione al punto 2):

Indennità speciale

La nuova misura dell'indennità speciale a partire dal 1° ottobre 1957 è dell'8,74% (otto e settantaquattro per cento).

In relazione al punto 3°):

Indennità per lavori in cassoni ad aria compressa e in galleria

Le nuove misure delle indennità per *lavori in cassoni ad aria compressa*, a partire dal 1° ottobre 1957, sono le seguenti:

a) da 0 a 10 mt. . . . . 48 %
b) da oltre 10 a 16 mt. . . . . 60 %
c) da oltre 16 a 22 mt. . . . . 84 %
d) oltre 22 mt. . . . . 108 %

Le nuove misure delle indennità per *lavori in galleria*, a partire dal 1° ottobre 1957, sono le seguenti:

Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;

ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . . . 30 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie . . . . . 24 %

ai lavori per opere sussidiarie . . . . . . 24 %
al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione . . . . 24 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . . 15 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60% sarà corrisposta, in aggiunta alle suddette percentuali, un'ulteriore indennità del . . . . 12 %

Livorno, 7 ottobre 1957.

Visti l'accordo e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 16 MAGGIO 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 18 DICEMBRE 1954, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

L'anno millenovecentocinquantacinque e questo dì 16 del mese di maggio, in Livorno,

tra

l'ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO, rappresentata dal suo Presidente ing. *Rinaldo De Giacomi*, assistito dal dott. *Fausto Bertoletti*, Segretario della stessa,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO (C.G.I.L.) DI LIVORNO, rappresentata dal sig. *Aldo Arzilli*, assistito dal sig. *Marcello Puccini* con la partecipazione per la F.I. L.E.A. del sig. *Ceravola Silvano* e del sig. *Santini Giovanni*,

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE (C.I.S.L.) DI LIVORNO, rappresentata dal sig. *Campi Roberto* e *Pardini Sergio* per la F.I.L.D.E.,

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE (U.I.L.) DI LIVORNO, rappresentata dal sig. *Bonifacio Giovanni*,

è stato stipulato il presente accordo per la definizione del Contratto Collettivo di Lavoro integrativo del Contratto Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini stipulato in Roma il 18 dicembre 1954, da valere per tutto il territorio della Provincia di Livorno per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari ed industrie affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e, gli operai da esse dipendenti.

Articolo unico

Al testo del Contratto Integrativo Provinciale 4 maggio 1953 sono apportate le seguenti modifiche oltre a quelle previste dal Contratto Nazionale 18-12-1954:

a) Art. 7 - Scuole

Premesso che il problema delle scuole professionali per la qualifica ed il perfezionamento delle maestranze edili rientra in quello molto più vasto dell'istruzione professionale delle maestranze e dell'apprendistato della industria in genere, problema la cui regolamentazione e disciplina viene e verrà effettuata per disposizioni legislative e ministeriali, si stabilisce intanto che — in attesa del completamento di dette norme — l'onere relativo ai Corsi che nel frattempo verranno svolti presso il locale Istituto Tecnico Industriale sarà sostenuto dagli Imprenditori edili dell'Associazione Industriali di Livorno.

b) Art. 8 - Attrezzi di lavoro

L'indennità per gli « scalpellini » viene stabilita in L. 7 (sette) e quella per gli addetti alle « caldaie, spruzzature di bitume e stenditura di asfalto » in L. 2,50 (due e cinquanta).

c) Art. 9. - Validità, decorrenza e durata

Il presente Contratto Provinciale Integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Livorno a decorrere dal primo periodo di paga in corso alla data di stipulazione dell'accordo stesso 16-5-1955; esso ha la stessa durata e scadenza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1954.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato Contratto Nazionale di Lavoro.

Inoltre, ai sensi del chiarimento a verbale dell'articolo 63 del Contratto Collettivo Nazionale vigente (18-12-1954) viene aumentata la percentuale in atto (20 per cento) relativa al trattamento economico per ferie, festività, ecc. dello 0,70, giusto il disposto dell'art. 29 del Contratto predetto.

La suddetta percentuale complessiva del 20,70 % risultata pertanto così composta:

Gratifica natalizia	9,50 %
Ferie	4,75 %
Festività nazionali e infrasettimanali (1 nazionale, 3 già nazionali e 6-7 infrasettimanali	5,75 %
Festività infrasettimanali cadenti di domenica	0,70 %
Totale	20,70 %

Infine, con riferimento alle richieste di aumento presentate dalla Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini di Livorno in merito alle « Percentuali per lavori speciali disagiati », le parti di comune accordo dichiarano che si rimetteranno a quanto verrà eventualmente concordato in sede Nazionale fra l'A.N. C.E. e le Organizzazioni dei lavoratori (« chiarimento a verbale » - art. 63 Contratto Nazionale 18 dicembre 1954).

ALLEGATO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 4 MAGGIO 1953 PER GLI OPERAI EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 5 DICEMBRE 1952.

Art. 1.

QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 6 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro le parti concordano di richiamare nel presente contratto le qualifiche fissate nel Contratto Nazionale con le seguenti aggiunte:

Operaio specializzato: autista meccanico con patente di III. grado e con mansioni relative;

Operaio qualificato: conducente autocarri e montacarichi;

Manovale specializzato: manovale addetto alla costruzione e demolizione di ciminiere.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In relazione all'art. 8 del Contratto Nazionale l'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, otto ore giornaliere ai sensi di legge, con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali, 10 ore giornaliere, salvo i guardiani, portieri o custodi con alloggio nel cantiere e nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui agli accordi interconfederali nord e centro-sud, rispettivamente del 6 dicembre 1945 e 23 maggio 1946.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto, contingenza, rivalutazione e terzo elemento, ove esista; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) da determinarsi nei contratti integrativi, i seguenti:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 12 %

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . 20 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . 25 %

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 20 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm.) . 23 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri . . . . . . 15 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

a) da mt. 3 1/2 a 10 . . . . 15 %

b) oltre i mt. 10 . . . . 20 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 5 %

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di mt. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 18 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre . . . . 15 %

11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . 12 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai mt. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 15 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 15 %

14) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 mt. . . . . 40 %

b) da oltre 10 a 16 mt. . . . . 50 %

c) da oltre 16 a 22 mt. . . . . 70 %

d) oltre 22 mt. . . . . 90 %

15) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 10 %

16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . . 10 %

17) lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . . 25 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie . . . . . 20 %
ai lavori per opere sussidiarie . . . . 20 %
al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . 20 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 12 %

18) per il personale addetto a lavori di trivellazione per infissione pali in terreni melmosi quando detta melma investa gli addetti ai lavori stessi . . . . 7 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60% sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del . . . . 10 %

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per la esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

19) Personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto:

a) indennità per rischio mine . . . . . %
b) indennità per lavori fuori porto . . . %
c) indennità per trasferimento di natanti %
d) lavori sott'acqua - palombari (vedi articolo 10 del contratto nazionale) . . . . . . %

Per il punto 19) le parti si incontreranno per la sua definizione entro il 30 giugno p. v.

Art. 4.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale, è del 10% sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, quota di rivalutazione e terzo elemento, ove esista).

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, quota di rivalutazione e terzo elemento, ove esista) di cui all'art. 29 del Contratto Nazionale, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 20% con decorrenza dal 1° febbraio 1950.

La suddetta percentuale complessiva del 20 (venti) risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,50 %
Ferie	4,75 %
Festività nazionali ed infrasettimanali (1 nazionale, 3 già nazionali e 6-7 di 13 infrasettimanali)	5,75 %
Totale	20 — %

Art. 6.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 51 del Contratto Collettivo Nazionale, è fissata nella misura del 6,74% (sei e settantaquattro per cento) sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza, quota di rivalutazione e terzo elemento, ove esista).

Essa ha decorrenza dal 22 dicembre 1952, e verrà corrisposta insieme alla retribuzione ad ogni periodo di paga.

Art. 7.

SCUOLE

Con riferimento all'art. 54 del Contratto Nazionale le parti sono concordi di esaminare il problema della istruzione professionale per la categoria.

Art. 8.

ATTREZZI DI LAVORO

La ditta è tenuta a fornire ai propri operai gli attrezzi di lavoro: qualora la ditta stessa faccia usare agli operai i loro attrezzi corrisponderà le seguenti indennità:

carpentiere ed aiutanti, muratori e ferraioli lire 2,50 orarie;

sterratori, badilanti (che portano piccone pala e carriola, lire 2,50 orarie;

scalpellini, lire 6 orarie.

Si è stabilito inoltre che le Imprese corrisponderanno ai sottoindicati operai — nonostante che le mansioni non richiedano apporti di attrezzi — le seguenti indennità:

addetti alle caldaie, spruzzatura di bitume e stenditura di asfalto, lire 2 orarie.

Art. 9.

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della Provincia di Livorno, a decorrere dal primo periodo di paga in corso alla data di stipulazione del presente accordo (4 maggio 1953) salvo quanto diversamente disposto dall'art. 6 del presente accordo: esso avrà la stessa durata e scadenza del Contratto Nazionale di Lavoro 5 dicembre 1952.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgano le norme del citato Contratto Nazionale.

Resta inteso che il presente accordo si applica esclusivamente nei riguardi degli operai in servizio nel periodo di paga in corso alla data della sua stipulazione.

Visto l'accordo e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 13 MARZO 1946 PER LA ESTENSIONE DELLA INDENNITÀ DI MANCATA MENSA ALLA CATEGORIA EDILI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Il giorno 13 marzo 1946, in Livorno,

tra

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dai sigg. *Belli Giulio* e *Lemmi Amleto*,

e

la SEZIONE EDILI DELL'ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI della Provincia di Livorno, rappresentata dai signori cav. *Domenici Gastone*, *Bricoli Angiolo* e *Cerrai Giorgio*,

si è convenuto quanto segue:

1) l'Accordo stipulato il 28 gennaio 1946 fra la Camera Confederale del Lavoro e l'Associazione fra gli Industriali per la corresponsione dell'indennità di mancata mensa è esteso alla categoria Edili con decorrenza 1° febbraio 1946.

ALLEGATO

ACCORDO COLLETTIVO 28 GENNAIO 1946 PER LA CORRESPONSIONE DELLA INDENNITÀ DI MANCATA MENSA AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

In riferimento all'art. 12 dell'accordo stipulato il 10 novembre 1945, si è convenuto quanto segue:

1) Quelle Aziende che non hanno ancora organizzato una mensa aziendale corrisponderanno una indennità di mensa di L. 30 pro capite per ogni giornata effettiva di presenza al lavoro.

2) Quelle Aziende che hanno già organizzato una mensa adegueranno il costo della medesima alla cifra sopra convenuta, computandovi tutte le spese effettive sostenute per il suo funzionamento, e cioè viveri, combustibili, mano d'opera, ecc. ecc.

3) Ove esiste o si istituisca la mensa, tutti i dipenrenti sono chiamati ad usufruirne.

4) I lavoratori che pur lavorando non vogliono prendere parte alla mensa, come pure i lavoratori ammalati o infortunati, non avranno diritto alla indennità di mancata mensa.

5) Sia la mensa sia l'indennità di mancata mensa spettano solo per i giorni feriali che siano lavorativi.

6) Per l'Isola d'Elba, fermo restando il principio della corresponsione dell'indennità di mancata mensa, si conviene che la misura di tale indennità sarà fissata dopo una riunione che sarà tenuta all'Elba fra i rappresentanti le due Organizzazioni interessate.

7) Il presente accordo avrà vigore dal 1° febbraio 1946.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Addì 2 ottobre 1959 in Lucca, presso la Sede dell'Associazione Industriali,

t r a

l'Associazione Industriali della Provincia di Lucca, rappresentata dal suo Presidente, comm. *Pietro Del Dotto,* con la partecipazione del sig. *Mario Gemignani,* Capo Sezione Edili della Provincia di Lucca, assistiti dal dott. *Alessandro Padula,* direttore dell'Associazione medesima;

e

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Lucca, rappresentata dal suo Segretario sig. *Colzi Giorgio,* assistito dal sig. *Bianchi Alfredo,* con la partecipazione del Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini, rappresentato dal suo Segretario sig. *Barbato Saverio;*

l'Unione Sindacale Provinciale di Lucca, rappresentata dal suo Segretario, sig. cav. *Arturo Pacini,* assistito dai sigg. *Fenili Delfo* e *Pini Lino,* con la partecipazione del Libero Sindacato Provinciale Lavoratori Edili, rappresentato dal suo Segretario, sig. *Bonini Francesco;*

l'Unione Italiana Lavoratori, rappresentata dal sig. dott. *Luigi Della Croce;*

premesso che in data 13 settembre 1957 è stato rinnovato in Roma con alcun modifiche il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954, per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini e che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato, sempre in Roma, il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

che per gli operai delle industrie edilizia ed affini della provincia di Lucca è stato stipulato in data 18 maggio 1953 il contratto provinciale integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro operai edili 5 dicembre 1952 e in data 19 agosto 1954 il verbale di accordo provinciale per il conglobamento delle retribuzioni ed il riproporzionamento delle percentuali, i quali entrambi sono stati prorogati e confermati dai successivi contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalla A.N.C.E. con alcune variazioni applicate in provincia senza essere state consacrate in appositi verbali di accordo;

ravvisata la necessità di effettuare la ricognizione delle condizioni contrattuali coordinando opportunamente il testo del contratto provinciale di lavoro 18 maggio 1953 integrativo a quello nazionale 5 dicembre 1952, con le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro 18 dicembre 1954 - 13 settembre 1957 e 24 luglio 1959;

si danno reciprocamente atto che, con decorrenza dal 1° gennaio 1960, per le imprese delle industrie edilizia ed affini nonchè per gli operai da esse dipendenti operanti in tutto il territorio della provincia di Lucca, valgono le norme contenute nel presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo di quello nazionale per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini 24 luglio 1959.

Art. 1.

QUALIFICHE

Le parti concordano di includere nell'elencazione esemplificativa degli « operai specializzati » il camionista di autotreno con rimorchio ed in quella degli « operai qualificati » il camionista meccanico e l'autista meccanico.

Art. 2.

RETRIBUZIONI

I minimi di paga oraria per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti le industrie dell'edilizia ed affini della Provincia di Lucca (escluso il Comune di Viareggio e Marina di Camaiore) sono le seguenti:

Operai specializzati:	paga base oraria
oltre 20 anni	184,92
dai 18 ai 20 anni	179,80
dai 16 ai 18 anni	159,30
Operai qualificati:	
oltre 20 anni	165,26
dai 18 ai 20 anni	160,43
dai 16 ai 18 anni	141,10
inferiori ai 16 anni	116,89

Manovale specializzato:

	paga base oraria
oltre 20 anni	148,77
dai 18 ai 20 anni	138,94
dai 16 ai 18 anni	109,95
inferiori ai 16 anni	86,80

Manovale comune:

oltre 20 anni	139,09
dai 18 ai 20 anni	130,06
dai 16 ai 18 anni	103,03
inferiore ai 16 anni	72,04

Operai addetti a lavori discontinui:

		paga base giornaliera
Operaio qualificato oltre 20 anni	per 8 ore	L. 1.322,08
	» 9 » »	1.404,71
	» 10 » »	1.487,34
operaio comune oltre 20 anni	» 8 » »	1.190,16
	» 9 » »	1.264,54
	» 10 » »	1.338,93
manovale comune oltre 20 anni	» 8 » »	1.112,72
	» 9 » »	1.182,26
	» 10 » »	1.251,81

I minimi di paga oraria per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti le industrie dell'edilizia ed affini nel Comune di Viareggio e Marina di Camaiore sono i seguenti:

	paga base oraria
Muratore operaio specializzato oltre 20 anni	184,92
Muratore di 1ª op. qualificato oltre 20 anni	166,81
Muratore di 2ª op. qualificato oltre 20 anni	165,91
Manovale specializzato oltre 20 anni	148,77
Manovale specializzato dai 18 ai 20 anni	138,94
Manovale di 2ª (man. com.) oltre 20 anni	139,24
Manovale di 2ª (idem) dai 18 ai 20 anni	130,21

Per le voci previste nella tabella dei minimi di paga base per il Comune di Viareggio e Marina di Camaiore si applicano le paghe orarie delle tabelle riguardanti tutto il territorio della Provincia di Lucca.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Le *maggiorazioni da applicare per i lavori disagiati* previsti dall'art. 23 sono le seguenti:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . 10 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 10 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 30 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . 30 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a 12 cm.) . . . 10 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con con profondità superiore a tre metri . . . 20 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3 1/2 a 10 . . . 20 %

b) oltre i 10 m. . . . 25 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve *quando le lavorazioni continuino oltre la prima* mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 5 %

9) *Costruzione di camini in muratura senza* l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione *di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6* dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 20 %

10) *Costruzione di piani inclinati con pen*denza del 60% ed oltre . . . 10 %

11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . 5 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 20 %

13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . 8 %

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . 8 %

15) *Lavori* eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento . . . la stessa percentuale di maggiorazione prevista dai contratti di lavoro vigenti negli stabilimenti in cui vengono eseguiti i lavori.

16) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . 5 %

17) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m. . . . 54 %

b) da oltre 10 a 16 m. . . . 78 %

c) da oltre 16 a 22 m. . . . 102 %

d) oltre 22 m. . . . da concordare aziendalmente

18) Lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento anche se addetto al carico del materiale;

ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e disagio . . . . . . 33 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

ai lavori per opere sussidiarie;

al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione . . . . 18 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . . 10 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 per cento, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18), una ulteriore indennità dell'8 per cento.

N. B. - E' da ricordare che, nel caso in cui i lavori in galleria si svolgono in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, l'art. 23 prevede che le parti si accordino direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Inoltre l'ultima parte del citato art. 23 stabilisce che le percentuali per lavori speciali disagiati — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè che la maggiore assorbe la minore e che saranno corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nell'articolo stesso.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona resta confermata nella misura del 20% sulla retribuzione globale.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER GRATIFICA NATALIZIA, FERIE E FESTIVITÀ

Il trattamento economico spettante agli operai per gratifica natalizia, ferie e festività è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 21,25% che risulta così composta:

Gratifica natalizia . . . . 9,50 %

Ferie . . . . 5,30 %

Festività nazionali ed infrasettimanali comprese quelle cadenti in domenica . . . . . 6,45 %

Totale 21,25 %

Gli importi di tale percentuale saranno liquidati dalle imprese ai propri dipendenti ogni sei mesi in modo che al 30 giugno venga liquidato il maturato al 31 maggio ed entro il Natale il maturato a tutto il 30 novembre. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, comunque avvenuta nel corso dell'anno, gli importi di dette percentuali verranno liquidati al momento del licenziamento.

In caso di comprovato bisogno del lavoratore le imprese corrisponderanno congrui acconti su quanto maturato per dette percentuali.

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia resta fissata per la Provincia di Lucca nel 7,66%.

Art. 8.

INDENNITÀ ATTREZZI

Agli operai: muratori, stuccatori, formatore in gesso e cemento, carpentieri, mosaicisti, ornatisti e modellisti, cementisti e vetrocementisti, pavimentatori, lastricatori, pontaioli, scapellini, assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro nella quantità e qualità stabilita dalle consuetudini locali, sempre che detti attrezzi siano mantenuti in piena efficienza a cura degli operai stessi, le imprese corrisponderanno il compenso di L. 1,50 per ogni ora di lavoro, restando impregiudicata la facoltà dell'impresa di fornire gli attrezzi in proprio, senza la corresponsione del compenso di cui sopra.

Per quanto concerne gli scalpellini, le aziende, oltre corrispondere l'indennità di cui sopra, dovranno provvedere alla fornitura ed arrotatura delle punte e degli scalpelli.

Art. 9.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Il contributo per l'istruzione professionale resta confermato nella misura dello 0,30 % sulla paga di fatto corrisposta agli operai ed i relativi importi dovranno essere dalle imprese conteggiati ad ogni periodo di paga e versati sul c. c. postale n. 22.837 intestato al « Fondo potenziamento addestramento professionale edili » già da tempo istituito.

Tale fondo sarà impiegato per lo scopo per il quale il Fondo stesso è stato istituito.

Le parti sono d'accordo per il potenziamento dell'addestramento professionale per il settore edile già in atto presso l'Istituto « Passaglia » di Lucca.

Dichiarazione a verbale.

I rappresentanti dei lavoratori dichiarano che con la firma del presente verbale non hanno inteso precludersi le eventuali possibilità derivanti dall'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 10.

INDENNITÀ LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Ad integrazione dell'art. 26 del c.c.n. di l. 24 luglio 1959 l'indennità per lavori in alta montagna, oltre i 1000 (mille) metri di altitudine l. m., viene stabilita sulla retribuzione globale nelle seguenti misure:

— 4 % per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre;

— 12 % per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

Art. 11.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo provinciale integrativo entrerà in vigore dal 1° gennaio 1960 ed avrà la stessa durata e scadenza di quello collettivo nazionale degli operai del 24 luglio 1959.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

In Carrara, addì 30 settembre 1959,

premesso che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 ha introdotto alcune variazioni alle norme previste dalla precedente regolamentazione, onde si rende necessario il formale aggiornamento dell'accordo provinciale integrativo, di cui al verbale di ricognizione 30 ottobre 1957;

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara, rappresentata dal Direttore dell'Associazione stessa, dott. *Mario Manca*, assistito dal dottor *Franco de Sensi*,

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Massa e Carrara, *rappresentato dal* signor *Albano Calzolari*,

l'Unione Italiana del Lavoro - Camera Sindacale Provinciale di Massa e Carrara - U.I.L., rappresentata dal sig. *Leo Biggi*,

l'Unione Sindacale Provinciale di Massa e Carrara della Confederazione Italiana dei Sindacati dei Lavoratori - C.I.S.L., rappresentata dal dott. *Lorenzo Varani*,
si danno reciprocamente atto che con decorrenza dal 1° gennaio 1960 valgono nella Provincia di Massa e Carrara per le imprese esercenti l'industria edilizia e per gli operai da esse dipendenti, le norme collettive di lavoro di seguito riportate.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, l'orario normale di voro è di 8 ore giornaliere e 48 settimanali ai sensi della legge, con le eccezioni e le deroghe relative.

Per i lavori all'aperto compiuti nel periodo 16 maggio-15 settembre vale la deroga prevista dal R. D. 10 settembre 1923, n. 1957, la quale consente di prolungare l'orario a 10 ore giornaliere e 60 settimanali.

Per le ore eccedenti l'orario normale, salvo i quattro mesi di cui al comma precedente, è dovuta la maggiorazione per lavoro straordinario prevista dal Contratto nazionale di lavoro.

Art. 2.

MINIMI DI PAGA BASE

Dal 1° gennaio 1960 agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 e dalle presenti norme integrative, devono essere corrisposti i seguenti minimi di paga base oraria, comprensivi dell'indennità di caro-pane per lavori pesanti (lire 3,75 orarie).

Operaio specializzato:	
superiore a 20 anni	197,33
dai 18 ai 20 anni	191,94
dai 16 ai 18 anni	170,03
Operaio qualificato:	
superiore a 20 anni	177,40
dai 18 ai 20 anni	172,23
dai 16 ai 18 anni	151,44
inferiore ai 16 anni	125,49
Manovale specializzato:	
superiore a 20 anni	160,19
dai 18 ai 20 anni	149,64
dai 16 ai 18 anni	118,39
inferiore ai 16 anni	93,46
Manovale comune:	
superiore a 20 anni	150,34
dai 18 ai 20 anni	140,50
dai 16 ai 18 anni	111,35
inferiore ai 16 anni	77,83

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, i seguenti lavori sono considerati « lavori speciali disagiati » ed agli operai che li compiono vanno corrisposte le indennità percentuali indicate a fianco di ciascuno di essi, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 4, e per gli operai lavoranti a cottimo anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo.

Le percentuali di maggiorazione di cui trattasi non sono cumulabili, nel senso che la maggiore assorbe la minore, eccezione fatta per quelle relative alla pioggia e alla neve.

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . 13 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 15 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 30 %

4) Lavori per fognature nuove in gallerie e lavori di riparazioni e spurgo di fognature preesistenti . . . . 19 %

5) Costruzioni di pozzi a profondità superiore a 5 metri e spurgo di pozzi bianchi con profondità superiore a 3 metri . . . . . . 23 %

6) Lavori in galleria:

a) per il personale addetto:

— al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento

— a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti e stillicidi che diano luogo ad un'altezza di acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm. . . . . 28 %

a1) per il personale addetto:

— a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti e stillicidi che diano luogo ad un'altezza di acqua sul piano di lavoro oltre i 15 cm. . . . . 36 %

a2) per il personale addetto:

— a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, quando i lavori si svolgono in presenza di getti d'acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei comma precedenti . . . . 46 %

b) per il personale addetto:

— a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifiniture di opere murarie

— a lavori per opere sussidiarie

— ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti e stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm. . . . . 20 %

b1) per il personale addetto:

— ai trasporti nell'interno delle gallerie durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti e stillicidi che diano luogo ad un'altezza di acqua sul piano di lavoro oltre 15 cm. . . . . 22 %

b2) per il personale addetto:

— ai trasporti nell'interno delle gallerie durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione quando i lavori si svolgono in presenza di getti di acqua sotto pressione che investono gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei comma precedenti . . . . 30 %

c) per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . 12 %

d) per il personale addetto alla costruzione di pozzi verticali in roccia attaccati dal basso 25 %

7) Lavori in acqua . . . . 18 %

8) Lavori in cassoni ad aria compressa da 0 a 10 m. . . . . 54 %

— da oltre 10 a 16 m. . . . . 66 %

— da oltre 16 a 22 m. . . . . 78 %

— oltre 22 metri . . . . 90 %

9) Costruzioni di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni, con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terreno, se isolata o dal piano superiore del basamento ove esiste, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 20 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 13 %

11) Lavori di demolizione da eseguirsi in immobili sinistrati per eventi bellici ed in condizioni di particolare reale difficoltà . . . . 13 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a metri 5 e qualora essi presentino condizioni di particolare disagio . . . . 13 %

13) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . 17 %

14) Lavori di spalatura della neve o del ghiaccio sulle strade, sui binari, sui piazzali e nelle stazioni

di giorno

a) quando non nevica e non piove . . . 8 %

b) quando nevica e piove . . . . . . 20 %

di notte:

a) quando non nevica e non piove . . . 18 %

b) quando nevica e piove . . . . . . 30 %

15) Lavori in stabilimenti producenti sostanze nocive . . . . 6 %

16) Lavori con martelli pneumatici . . . 5 %

Art. 4.

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE

Ai fini dell'applicazione degli articoli riguardanti il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, l'indennità per lavori speciali disagiati, l'indennità per lavori fuori zona e gli altri previsti dal vi-

vente Contratto Nazionale di Lavoro, devono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) paga base di fatto;

b) indennità di contingenza;

c) indennità speciale;

d) utile minimo contrattuale di cottimo o utile effettivo di cottimo per i cottimisti.

Art. 5.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale è fissata nel 7,80 %.

Detta percentuale va computata sulla paga base di fatto e sull'indennità di contingenza e corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

L'indennità speciale deve essere liquidata direttamente dalle aziende agli operai dipendenti ad ogni periodo di paga, contemporaneamente agli altri emolumenti.

Art. 6.

LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del Contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, l'indennità per lavori in alta montagna è stabilita nelle misure seguenti:

a) per i lavori che si eseguono da 800 metri a 1200 metri s. l. m. . . . . 5 %

b) per i lavori che eseguono oltre i 1200 metri s. l. m. . . . . 10 %

Le suddette indennità non si corrispondono agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora, semprechè essi non siano costretti a percorrere oltre due chilometri per recarsi dalla loro abitazione al luogo di lavoro.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno calcolate sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 4, compreso, per i cottimisti, l'utile minimo contrattuale di cottimo.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività di cui all'art. 34 del Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, è assolto, con la corresponsione della percentuale complessiva del 21.75 % così composta:

gratifica natalizia . . . . 10 %

ferie . . . . 5,05 %

festività nazionali e infrasettimanali . . 6,70 %

Il pagamento della percentuale verrà effettuato in due periodi, dal 1° al 15 luglio e dal 2 al 20 dicembre.

Nel caso che il lavoratore venga liquidato prima di dette scadenze, può ritirare detto importo risultante a suo credito all'atto della rescissione del rapporto di lavoro.

Art. 8.

SCUOLE

A norma dell'art. 61 del Contratto nazionale di lavoro, il contributo per il finanziamento dell'Ente-Scuola previsto dallo stesso articolo è fissato in misura dello 0,40 % della retribuzione di cui all'art. 4 del presente accordo.

Art. 9.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità dei lavori fuori zona si conferma nella percentuale del 10 % sulla retribuzione globale.

Art. 10.

INDENNITÀ DI MANCATA MENSA

L'indennità sostitutiva di mensa viene confermata nella misura di lire 20 giornaliere.

Art. 11.

INDENNITÀ CONSUMO ATTREZZI

Si conferma la maggiorazione del 2 % sulla paga globale ai lavoratori che lavorano con attrezzi propri.

Art. 12.

VALIDITÀ, DECORRENZA E DURATA

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della Provincia di Massa e Carrara a partire dal 1° gennaio 1960.

Esse avranno la stessa durata e scadenza del Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai edili 24 luglio 1959.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 28 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PISA

Addì 28 settembre 1959, in Pisa presso la Unione Industriale Pisana

tra

il GRUPPO COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI DELL'UNIONE INDUSTRIALE PISANA, rappresentato dal suo Capo Gruppo ing. *Giovanni Zaberto,* assistito dal dott. *Franco Del Guerra*, vice direttore dell'Unione Industriale Pisana

e

il SINDACATO PROVINCIALE DI PISA della F.I.L.L.E.A., rappresentato dal suo Segretario sig. *Osasco Davini,* assistito dal sig. *Renzo Cini,*

il SINDACATO PROVINCIALE DI PISA della F.I.L.C.A., rappresentato dal Segretario Sindacale della C.I.S.L. di Pisa, sig. *Aldo Grazio,*

il SINDACATO PROVINCIALE DI PISA della F.E.N.E.A., rappresentato dal Segretario provinciale di Pisa della U.I.L. dott. *Giuliano Giovannoni,*

è stato stipulato il presente verbale di ricognizione ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini 13 settembre 1957 e dall'art. 68 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Art. 1.

QUALIFICHE

Per le qualifiche e le relative declaratorie si rinvia a quanto stabilito dall'art. 6 dei due Contratti Collettivi Nazionali citati in premessa con la seguente aggiunta:

manovale specializzato: guardiano o custode, barrocciaio.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le relative deroghe ed eccezioni.

Resta inteso che in ogni cantiere le imprese, a mezzo di segnale acustico, devono provvedere ad avvisare i lavoratori dell'inizio e della cessazione dell'orario di lavoro.

Art. 3.

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai due Contratti Collettivi Nazionali di cui in premessa sono applicati, nella provincia di Pisa, i minimi di paga base oraria di cui alla tabella allegata, comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti.

Art. 4.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edile è stabilita, per la provincia di Pisa, nella misura percentuale del 7.71.

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Per le indennità per lavori speciali disagiati si rinvia a quanto stabilito dall'art. 23 dei due Contratti Collettivi Nazionali richiamati in premessa, con le seguenti aggiunte:

— per il personale addetto alla posa in opera di panconi e dei sacchetti di protezioni sulle spallette e sugli argini dei fiumi durante i periodi di piena 20%

— per il personale addetto ai lavori di trivellazione per infissione di pali in terreni melmosi, quando detta melma investa gli addetti ai lavori stessi 7%

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 dei due Contratti Collettivi Nazionali richiamati in premessa resta stabilita nella misura dell'11 %.

Art. 7.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Il contributo a carico delle imprese per l'addestramento professionale resta stabilito, a far tempo dal 1° gennaio 1956, nella misura dello 0,20% dei salari e degli altri elementi retributivi soggetti a contributo I.N.A.I.L.

Il gettito del suddetto contributo continuerà ad essere accantonato presso la Cassa di Risparmio di Pisa in un conto vincolato a nome delle Associazioni firmatarie del presente verbale.

Art. 8.

ATTREZZI DA LAVORO

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 68 dei Contratti Collettivi Nazionali richiamati in premessa, l'indennità consumo attrezzi viene fissata come segue:

Scalpellini . . . . L. 4 orarie
Muratori . . . . » 3 »
Carpentieri . . . . » 3 »
Terrazzieri . . . . » 3 »
Ferraioli . . . . » 3 »

I lavoratori dovranno dimostrare di essere forniti dei seguenti attrezzi ogni qualvolta il lavoro ne richieda l'impiego:

Scalpellino: mazzolo, subbie, scalpelli, metro, squadra, regola e scopetto;

Muratore: mestola, martello, filo a piombo, scalpello, corda, livella, metro, secchio e pennello;

Carpentiere: ascia, sega, martello, tenaglia cavachiodi, matita, metro e filo a piombo;

Terrazziere: carretta, pala o vanga, piccone;

Ferraiolo: mordone, tenaglia per legatura ferri, martello, matita e metro.

Art. 9.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE E CASSE EDILI

Resta salvo in ogni caso quanto contemplato dagli artt. 61 e 62 del C.C.N. per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini stipulato il 24 luglio 1959.

Art. 10.

DECORRENZA, DURATA

Il presente verbale di ricognizione ha la stessa decorrenza, durata e scadenza dei due contratti collettivi nazionali ai quali si riferisce.

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

	OPERAIO SPECIALIZZATO			OPERAIO QUALIFICATO				MANOVALE SPECIALIZZATO				MANOVALE COMUNE			
	sup. 20 anni	18–20 anni	16–18 anni	sup. 20 anni	18–20 anni	16–18 anni	inf. 16 anni	sup. 20 anni	18–20 anni	16–18 anni	inf. 16 anni	sup. 20 anni	18–20 anni	16–18 anni	inf. 16 anni
In vigore dal 1–10–1957 al 31–12–1959															
1ª Zona	184,42	179,38	158,91	165,79	160,96	141,53	117,28	152,56	142,51	112,75	89,01	143,18	133,81	106,05	74,12
2ª Zona	181,97	176,93	156,76	163,49	158,76	139,70	115,58	150,51	140,51	111,15	87,81	141,18	132,01	104,55	73,07
In vigore dal 1–1– 1960															
1ª Zona	197,33	191,94	170,03	177,40	172,23	151,44	125,49	160,19	149,64	118,39	93,46	150,34	140,50	111,35	77,83
2ª Zona	194,88	189,49	167,88	175,10	170,03	149,61	123,79	158,14	147,64	116,79	92,26	148,34	138,70	109,85	76,78

Visti l'accordo e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 13 GIUGNO 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 18 DICEMBRE 1954, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

L'anno 1955 e questo dì 13 del mese di giugno in Pistoia, nella sede dell'Associazione Industriali, in Piazza Garibaldi n. 4, sono presenti:

il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI EDILI dell'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI della Provincia di Pistoia in persona del suo vice presidente sig. *Mario Brancolini* e dei signori ing. *Vittorugo Magnani*, geom. *Misitro Monti, Vitaliano Innocenti* ed *Egisto Borelli*, assistiti dal dottor *Francesco Bartoletti*, funzionario dell'Associazione;

il SINDACATO DEI LAVORATORI EDILI ED AFFINI della Provincia di Pistoia in persona del suo segretario signor *Giovanni Calugi;*

il SINDACATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELL'EDILIZIA in persona del suo Segretario sig. *Danilo Mangoni*, assistito dal signor *Gori Giorgio* dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

la CAMERA SINDACALE U.I.L. della Provincia di Pistoia in persona del sig. *Nicola Cervellera;*

per stipulare il presente accordo integrativo al C.C.N. 18 dicembre 1954, da valere per tutto il territorio della provincia di Pistoia per le imprese edili, stradali e industrie affini e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

QUALIFICHE

Si precisa che fra gli « addetti al funzionamento del macchinario » previsti dal C.C.N. fra gli operai comuni (manovali specializzati) debbono intendersi compresi anche gli operai addetti al funzionamento delle betoniere e degli elevatori.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In relazione a quanto disposto dall'art. 8 del contratto nazionale, l'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali e 8 ore giornaliere.

Fa eccezione il periodo dal 16 maggio al 15 settembre, durante il quale, in base alla deroga prevista dal R. D. 10 settembre 1923, n. 1957, per il personale addetto ai lavori all'aperto l'orario normale di lavoro può essere superato fino ad un massimo di 60 ore settimanali e 10 giornaliere.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 10 del contratto nazionale, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti, e gli operai che li compiono debbono essere retribuiti con le percentuali di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base di fatto e indennità di contingenza) indicata a fianco di ciascuno di essi:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione . 13 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . 13 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 18 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 14 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm.) . . . . 12 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri . . . . . . 16 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da metri 3 1/2 a metri 10 . . . . . 15 %

b) oltre 10 metri . . . . 18 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve, quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 4 %

9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di metri 6 da piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 14 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 12 %

11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 10 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 metri e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . 11 %

13) Lavori di scavo in cimiteri a contatto di tombe . . . . 10 %

14) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 9 %

15) Lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento . . . . 5 %

16) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforamento, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico di materiale . . . . 20 %

ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . . 20 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie . . . . 15 %

al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . 15 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie o degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . 8 %

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60 %, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di di cui al punto 16), una ulteriore indennità dell'8 %.

Le percentuali di cui al presente articolo — fatta eccezione per quelle relative alla pioggia o neve — non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti dal presente articolo.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Ad integrazione dell'art. 11 del contratto nazionale, l'indennità per i lavori in alta montagna, oltre i 1000 metri di altitudine, viene così stabilita sulla retribuzione globale:

4 % per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre;

12 % per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

La percentuale per i lavori fuori zona previsti dall'art. 17 del contratto nazionale, viene stabilita nella misura dell'11 % (undici per cento), da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto, contingenza).

Art. 6.

MULTE E TRATTENUTE

I proventi delle multe e trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli articoli 25 e 41 del contratto nazionale, sono devoluti a favore dell'Istituto Nazionale Assicurazione Malattie.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale di cui all'art. 29 del contratto nazionale, per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 20,70 % (venti e settanta per cento).

La suddetta percentuale complessiva del 20,70 % risulta così composta:

Gratifica natalizia . . . . 9,50 %

Ferie . . . . 4,75 %

Festività nazionali e infrasettimanali (una nazionale, tre già nazionali e tredici infrasettimanali) . . . . 6,45 %

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, di cui all'art. 51 del contratto nazionale, è fissata nella misura del 4,78 % (quattro e settantotto per cento) sulla retribuzione globale (paga base di fatto, indennità di contingenza).

Art. 9.

MODALITÀ DI PAGAMENTO, COMPENSO FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ RETRIBUITE ED INDENNITÀ SPECIALE

Per quanto riguarda l'accantonamento ed il pagamento delle maggiorazioni di cui agli artt. 7 e 8 del presente accordo, le parti si rimettono alle intese che interverranno fra l'Impresa ed i propri dipendenti.

Art. 10.

SCUOLE

Le parti stabiliscono di nuovamente incontrarsi entro il 31 luglio 1955 per definire un programma di attuazione delle scuole edili da istituirsi nella provincia.

Art. 11.

ATTREZZI DI LAVORO

In relazione a quanto previsto dall'art. 63 lettera *e*) del contratto nazionale, si conviene che agli operai scalpellini, ferraioli, muratori, pavimentatori, carpentieri, assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, le

imprese corrisponderanno il seguente importo a titolo di « rimborso consumo attrezzi » comprensivo delle spese di manutenzione:

Scalpellini . . . . L. 4 — orarie

Ferraiolo, muratore, pavimentatore, carpentiere . . . . » 1,75 »

Spalatore di neve o ghiaccio . . . » 1 — »

Tale rimborso sarà concesso ai suddetti operai soltanto se essi siano muniti di tutti i seguenti attrezzi, che debbono rispondere alle esigenze del lavoro ed essere sempre in perfetto stato di efficienza:

Scalpellino: mazzolo, subbie, scalpelli, martellina, squadra, metro, staggia, regolo e scopetto;

Ferraiolo: mordoni, tenaglie per legatura ferri, martello, metro, matita e piastra;

Muratore e pavimentatore: mestola, martello e martellina, scalpelli, secchio, pennello, corda, piombo, livella, metro, matita;

Carpentiere: segaccio, sega a telaio, martello, palanchino, corde e matite;

Spalatore di neve e ghiaccio: pala e piccone.

Resta peraltro impregiudicata la facoltà dell'impresa di fornire gli attrezzi in proprio, senza dover corrispondere alcun rimborso ai lavoratori.

Nel caso in cui l'azienda provveda direttamente alla ribattitura degli attrezzi allo scalpellino, ovvero venga richiesto l'apporto da parte del muratore della sola mestola e martello, i rimborsi di cui sopra saranno ridotti alla metà.

Art. 12.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della provincia di Pistoia a decorrere dal 1° giugno 1955. Esso avrà la durata e la scadenza stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO DI LAVORO 2 OTTOBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI SIENA

Addì 2 ottobre 1959 in Siena

tra

la SEZIONE INDUSTRIALI EDILI, rappresentata dal suo Presidente, *Signorini Ugo*, assistito dal dott. *Ceccuzzi*, Segretario dell'Associazione Industriali di Siena

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI EDILI E AFFINI, rappresentata da *Logi Varo*:

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DELL'EDILIZIA aderente alla C.I.S.L. rappresentato da *Gianni Puliti* della Unione Provinciale Sindacale di Siena;

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI rappresentata da *Mattei Giuseppe*

si danno reciprocamente atto che dal 1° gennaio 1960 vigono nella Provincia di Siena per le imprese edili e per gli operai dipendenti, le norme collettive di lavoro, integrative di quelle del Contratto Nazionale di lavoro, di seguito riportate.

Art. 1.

QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 5 del contratto collettivo nazionale di lavoro le parti concordano nel richiamare nel presente contratto le qualifiche fissate nel contratto nazionale di lavoro con la seguente aggiunta:

« il manovale comune che è comandato a lavori di sfracazzatura, ringranatura e raschiatura degli intonaci deve essere retribuito come manovale specializzato per il periodo durante il quale è addetto ai suddetti lavori ».

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 7 del contratto nazionale l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere o 48 settimanali ai sensi della legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Per i lavori all'aperto compiuti nel periodo dal 16 maggio al 15 settembre vale la deroga prevista dal R. D. 10 settembre 1923, n. 1957, che dà facoltà alle industrie di costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche (per il personale addetto ai lavori all'aperto) di raggiungere le 10 ore giornaliere, purchè entro il periodo massimo di un anno solare non sia superata la media delle 48 ore settimanali.

Art. 3.

MINIMI DI PAGA BASE ORARIA

Dal 1° gennaio 1960, in base al Contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959, agli operai edili della Provincia di Siena, devono essere corrisposti i seguenti minimi di paga base oraria, comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti.

	Uomini	Donne
Operai specializzati:		
Superiori a 20 anni	180,70	
18-20 »	175,70	
16-18 »	155,71	
Operai qualificati:		1ª Cat.
Superiori a 20 anni	161,50	135,88
18-20 »	156,78	113,97
16-18 »	137,85	107,45
Inferiore a 16 »	114,25	95,21
Manovali specializzati:		2ª Cat.
Superiori a 20 anni	145,31	122,17
18-20 »	135,69	102,60
16-18 »	107,35	91,13
Inferiore a 16 »	84,81	79,40
Manovali comuni:		ª Cat.
Superiori a 20 anni	135,47	114,01
18-20 »	126,61	96,21
16-18 »	100,38	86 —
Inferiore a 16 »	70,15	69,12

Art. 4.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edile di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale è fissata nella misura del 6,39 % sulla paga base di fatto e indennità di contingenza con decorrenza 1° ottobre 1957 e va corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 5.

LAVORI SPECIALI E DISAGIATI

In relazione all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro, sono considerati lavori speciali disagiati i seguenti:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 15 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . 18 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 35 %

4) Lavori per fognature nuove in gallerie . 18 %

5) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 35 %

6) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 centimetri) . 20 %

7) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m. . . . . 30 %

8) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3,50 a 10 . . . . 17 %

b) oltre i 10 m. . . . . 30 %

9) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 6 %

10) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso 20 %

11) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre . . . . 23 %

12) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario:

DI GIORNO

a) quando non nevica o non piove . . . 12 %

b) quando nevica o piove . . . . . . 19 %

DI NOTTE

a) quando non nevica o non piove . . . 19 %

b) quando nevica o piove . . . . . . 30 %

13) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore a m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . 17 %

14) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m. . . . . 66 %

b) da oltre 10 a 16 m. . . . . 78 %

c) da oltre 16 a 22 m. . . . . 96 %

d) oltre 22 m. . . . . 114 %

15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 17 %

16) Lavori in galleria:

a) per il personale addetto:

— al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento

— a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà e di disagio 36 %

— quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad un'altezza d'acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm. . . . . 44 %

a1) per il personale addetto:

— al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento

— a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio 36 %

— quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad un'altezza d'acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm. . . . . 56 %

a2) per il personale addetto:

— al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento

— a lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio 36 %

— quando i lavori si svolgano in presenza di getti di acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti . . . . 72 %

b) per il personale addetto:

— a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie

— a lavori per opere sussidiarie

— ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . 22 %

— quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, fino a 15 cm. . . . . 26 %

b1) per il personale addetto:

— a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie

— a lavori per opere sussidiarie

— ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . 22 %

— quando i lavori si svolgano in presenza di acqua per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua, sul piano di lavoro, oltre i 15 cm. . . . . 36 %

b2) per il personale addetto:

— a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie

— a lavori per opere sussidiarie

— ai trasporti nell'interno della galleria durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . 22 %

— quando i lavori si svolgano in presenza di getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, aumentando il loro disagio rispetto ai casi considerati nei commi precedenti . . . . 12 %

c) per il personale addetto alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell'armamento delle linee ferroviarie . . . . 12 %

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili o cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 6.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del contratto nazionale è dell'11 % sulla retribuzione globale (paga di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale).

Le parti concordano nel raccomandare alle Imprese che quando un operaio si reca a lavorare fuori zona « non comandato » gli siano rimborsate le spese di viaggio.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale, di cui all'art. 21 p. 4 del contratto nazionale per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività è fissata a decorrere dal 1° gennaio 1960, nel 21,25%. Detta percentuale si intende così composta:

Gratifica natalizia	9,50 %
Ferie	5,30 %
Festività	6,45 %
Totale . . .	21,25 %

Art. 8.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Con riferimento all'art. 61 del Contratto nazionale il contributo per l'istruzione professionale viene fissato nella misura dello 0,30% sulla retribuzione di fatto soggetta ai contributi assicurativi. Le modalità per la gestione del Fondo per l'istruzione professionale della categoria edile della Provincia di Siena e le intese per raggiungere lo sviluppo dell'addestramento professionale saranno concordate fra le parti entro il 31 dicembre 1959. Il predetto contributo sarà versato dalle imprese edili che operano nella Provincia di Siena attraverso l'I.N.A.I.L.

Art. 9.

CASSA EDILE

Le parti sono d'accordo di esaminare il problema della Cassa Edile entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente verbale.

Art. 10.

APPORTO ATTREZZI DI LAVORO

Con riferimento all'art. 68 lettera *d)* le parti convengono che agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro le Imprese corrisponderanno il seguente importo a titolo di « rimborso consumo attrezzi »:

Manovale comune e specializzato L. 1,20 orarie

Altri operai (muratori, scalpellini, ecc.) . . . . » 1,50 orarie

Resta peraltro la facoltà delle imprese di fornire gli attrezzi in proprio senza dover corrispondere alcun rimborso ai lavoratori.

La manutenzione ordinaria degli attrezzi rimane carico dell'Impresa.

Art. 11.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti si danno atto che, con il presente verbale, non hanno inteso modificare le condizioni di miglior favore esistenti presso le aziende.

Art. 12.

VALIDITÀ E DURATA

Le presenti norme integrative sono valide per tutto il territorio della Provincia di Siena ed hanno decorrenza dal 1° gennaio 1960 ed avranno la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 778.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Terni, il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, stipulato tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - F.E.N.E.A.L. -; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 7 della provincia di Terni, in data 10 luglio 1960, del contratto integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo integrativo 28 settembre 1959, concernente gli operai dipendenti dalle industrie edili ed affini della provincia di Terni, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Terni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 37. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 28 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TERNI

L'anno 1959, il giorno 28 del mese di settembre, in Terni, presso la sede della Associazione fra gli Industriali,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE COSTRUTTORI EDILI, rappresentato dal suo Presidente geom. *Teodoro Pallotta;*

con l'intervento dell'ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI TERNI, rappresentata dal suo Presidente Ing. *Carlo Mondini,* assistito dal Direttore Dott. *Giuseppe Caracciolo* e dal funzionario P. I. *Angelo Puca;*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, aderente alla F.I.L.L.E.A., rappresentato dal suo Segretario sig. *Nello Favorito;*

con l'intervento della CAMERA CONFEDERALE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TERNI della C.G.I.L., in persona del Segretario sig. *Domenico Romani;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DELL'EDILIZIA aderente alla F.I.L.C.A., rappresentato dal suo Segretario sig. *Danilo Fattoretto;*

con l'intervento dell'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE DI TERNI della C.I.S.L., in personale del suo Segretario Rag. *Filippo Tealdi;*

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI TERNI aderente alla F.E.N.E.A.L., rappresentato dal suo Segretario sig. *Giuseppe Alcidi;*

con l'intervento della CAMERA SINDACALE PROVINCIALE DI TERNI della U.I.L., in persona del Segretario Sig. *Domenico Tardioli;*

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Terni, per le imprese esercenti l'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche, ecc.), e delle industrie affini all'edilizia; per le Imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree o sotterranee), nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

PARTE GENERALE E REGOLAMENTARE

Per quanto riguarda la parte regolamentare e tutte le norme non previste dal presente contratto collettivo provinciale di lavoro, le parti si atterranno a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959 tra l'Associazione Nazionale Costruttori Edili - A.N.C.E. — e le Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Lavoratori.

Art. 2.

INCASELLAMENTO E MINIMI DI PAGA

Le parti convengono di applicare integralmente la suddivisione per categorie indicata all'art. 5 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959.

I minimi di paga base oraria, ai sensi dell'art. 14 di detto contratto, sono i seguenti:

Operaio specializzato:		
oltre i 20 anni	L.	177 —
dai 18 ai 20 anni	»	172,11
dai 16 ai 18 anni	»	152,45
Operaio qualificato:		
oltre i 20 anni	L.	158,12
dai 18 ai 20 anni	»	153,51
dai 16 ai 18 anni	»	135,03
inferiore ai 16 anni	»	111,89
Manovale specializzato:		
oltre i 20 anni	L.	142,29
dai 18 ai 20 anni	»	132,88
dai 16 ai 18 anni	»	105,08
inferiore ai 16 anni	»	83.02
Manovale comune:		
oltre i 20 anni	L.	132,66
dai 18 ai 20 anni	»	124,01
dai 16 ai 18 anni	»	98,27
inferiore ai 16 anni	»	68,69

Si dà atto che i minimi suindicati sono comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti, ma non dell'indennità di contingenza maturata dal 1° agosto 1954 in poi.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento al secondo comma dell'art. 7 del contratto nazionale, si conviene che la durata massima normale della giornata di lavoro degli operai di cui trattasi non potrà eccedere le 8 ore al giorno o le 48 ore settimanali effettive.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario di lavoro è fissato in 10 ore giornaliere o 60 settimanali, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali l'orario normale di lavoro non può superare le 12 ore giornaliere o le 72 settimanali, giusto quanto previsto dal chiarimento a verbale di cui all'art. 7 dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 1959 sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione computata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'articolo 21 del sopra richiamato contratto nazionale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale; per gli operai lavoranti a cottimo anche sul minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 8 %

2) Lavori su scale aeree tipo Porta . . . . 10 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . . 21 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 16 %

5) Costruzioni di pozzi a profondità superiore a cinque metri e spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a tre metri 10 %

6) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale;

ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di pericolo, di difficoltà o di disagio, anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad un'altezza d'acqua sul piano di lavoro, fino a 12 cm. . . . . 20 %

b) a lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie;

ai lavori per opere sussidiarie;

al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, lo avanzamento o la sistemazione, anche quando i lavori si svolgono in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad un'altezza d'acqua, sul piano di lavoro, fino a 12 cm. . . . . 12 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori dell'armamento delle linee ferroviarie . . . . . 10 %

7) Per il personale addetto alla costruzione di pozzi verticali in roccia attaccati dal basso . 25 %

8) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) . 21 %

9) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da m. 0 a 10 . . . . 26 %

b) da oltre m. 10 a 16 . . . . 39 %

c) da oltre m. 16 a 22 . . . . 51 %

d) oltre m. 22 . . . . 64 %

10) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni, con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso:

— da m. 6 a m. 25 . . . . 18 %

— da m. 25 a m. 60 . . . . 22 %

— oltre m. 60 . . . . 48 %

11) Lavori di demolizione di immobili sinistrati per eventi bellici ed in condizioni di particolare reale difficoltà . . . . 10 %

12) Sgombero della neve e del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . 8 %

13) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di particolare disagio 13 %

14) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su rapporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

Art. 5.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del contratto nazionale, per i lavori eseguiti in eventuali zone malariche o infettive, determinate dalle competenti Autorità sanitarie, verrà corrisposta una indennità pari all'8 % della paga conglobata.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA'

Con riferimento al terzo comma dell'art. 34 del contratto nazionale, ed in relazione all'aumento delle giornate di ferie, la nuova misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale da corrispondere agli operai quale trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività è fissata nel 21,35 %.

Detta percentuale risulta così scomposta:

gratifica natalizia	9,00 %
ferie	6,15 %
festività nazionali e infrasettimanali . .	6,20 %
Totale . . .	21,35 %

Con riferimento al settimo comma dello stesso art. 34 si dà atto che la differenza, che l'Impresa deve corrispondere all'operaio in caso di assenza per malattia od infortunio, tra l'importo della percentuale e il trattamento economico allo stesso corrisposto dagli istituti assicuratori per ferie, gratifica natalizia e festività è del 12,23 % nel caso di infortunio e del 13,75 % nel caso di malattia.

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del contratto nazionale, è fissata nella misura del 7,36 % sulla paga di fatto e indennità di contingenza.

Detta percentuale sarà computata per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 8.

DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO

Per questo istituto si fa riferimento al disposto dell'art. 60 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed alla norma transitoria ivi contenuta.

Art. 9.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Le parti concordano di dare pratica attuazione all'art. 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959.

Per il finanziamento dell'Ente-Scuola, di cui al richiamato art. 61 viene stabilito un contributo nella misura dello 0,10 % (zero dieci per cento) degli emolumenti soggetti al premio di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Tale misura potrà essere variata entro il 31 ottobre di ciascun anno, in relazione all'andamento della gestione; la nuova misura contributiva decorrerà dal 1° gennaio successivo.

I versamenti della percentuale di cui ai precedenti comma avranno inizio con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui entra in vigore il decreto legislativo previsto dall'art. 6 della legge 14 luglio 1959, n. 741, che recepirà la norma contenuta nel presente articolo.

Frattanto le Organizzazioni stipulanti si incontreranno entro sei mesi per stabilire le modalità per la amministrazione dei fondi che deriveranno dal predetto contributo e per la nomina del Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

CASSA EDILI

In relazione al contenuto dell'art. 62 del rinnovato contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, le parti contraenti decidono di costituire in questa Provincia la Cassa Edile i cui scopi ed il cui funzionamento ed attività saranno determinati dallo Statuto e Regolamento che le parti si impegnano di redigere e che costituiscono parte integrante del presente contratto.

Per il conseguimento degli scopi che saranno attribuiti alla Cassa è istituito a favore della stessa un contributo complessivo pari allo 0,40 % sulla paga di fatto corrisposta agli operai, contributo facente carico in misura paritetica al datore di lavoro e al prestatore d'opera, con la stessa decorrenza fissata nel precedente art. 9.

La quota dello 0,20 % a carico dei lavoratori verrà trattenuta dalle Imprese sulle retribuzioni spettanti ai lavoratori medesimi.

Art. 11.

TRATTAMENTO OPERAI ASSUNTI CON L'APPORTO DI ATTREZZI DI LAVORO

Si conviene che agli operai assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro, l'Impresa dovrà consentire la riparazione di questi ultimi a proprie spese.

Art. 12.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le parti danno atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole Imprese, alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni individuali più favorevoli che dovranno essere mantenute.

Art. 13.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto, integrativo al contratto nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è valido per tutto il territorio della Provincia di Terni ed entra in vigore, salvo quanto diversamente disposto dagli artt. 9 e 10, a decorrere dal 1° gennaio 1960. Esso avrà la stessa durata e scadenza del predetto contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 779.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Matera e Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Matera, il contratto collettivo integrativo di lavoro 1 ottobre 1955, stipulato tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori di Opere Pubbliche - A.N.C.E. - e la Federazione Provinciale Edili ed Affini - F.I.L.E.A. - il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili - F.I.L.D.E. - il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - - F.E.N.E.A. - e, in pari data, tra il Sindacato Provinciale Costruttori Edili ed Imprenditori di Opere Pubbliche - A.N.C.E. - e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L. -.

Visto, per la provincia di Potenza, il contratto collettivo integrativo di lavoro 1° settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Potenza e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili, Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. - il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.C.A. - il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Matera, in data 28 marzo 1960, n. 2 della provincia di Potenza, in data 4 marzo 1960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Matera, il contratto collettivo integrativo 1° ottobre 1955;

— per la provincia di Potenza, il contratto collettivo integrativo 1° settembre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Matera e Potenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 18. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1 OTTOBRE 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1954, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI MATERA

L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno 1 del mese di ottobre, in Matera, presso l'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO e della M. O, con l'assistenza del prof. *Umberto Passarelli* Direttore dell'Ufficio stesso e del sig. *Pietro Altavilla,* Capo-Servizio dei Rapporti di Lavoro,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE COSTRUTTORI EDILI ED IMPRENDITORI DI OPERE PUBBLICHE, della Provincia di Matera, aderente all'A.N.C.E., rappresentato, agli effetti del presente contratto, dal Presidente in carica del predetto Sindacato Costruttori sig. *Giovanni Morelli,* con la partecipazione dei sigg. *Nicola Acito, geom. Vincenzo Civita* e geom. *Remo Gallignani* del Consiglio Direttivo del Sindacato stesso, assistiti dal Segretario Generale dell'Unione Industriali della Provincia di Matera dott. *Antonio Fragasso,*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI, aderente alla FILEA (C.G.I.L.), rappresentata, agli effetti del presente contratto, dalla delegazione nelle persone dei sigg.: *Costantino Domenico,* Segretario della predetta Federazione Provinciale, *Barberini G. Battista, Calviello Antonio, Cifarelli Vito, Di Cuia Emanuele* e *Tataranni Eustachio,* con l'assistenza della Camera Confederale Provinciale del Lavoro nelle persone del dott. *Michele Guanti,* Segretario responsabile, e dei sigg. *Campanella Giovanni* e *D'Ercole Francesco;*

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI aderente alla FILDE (C.I.S.L.), rappresentato agli effetti del presente contratto, dal suo Segretario responsabile sig. *Ventura Cesare* con la partecipazione dei sigg. *Andrisani Donato Mattia, Ceruzzi Salvatore, Di Leo Francesco, D'Adamo Giuseppe, Piccinni Rocco* e *Capezzera Giovanni,* assistiti dal Segretario Generale dell'Unione Sindacale Provinciale, rag. *Tealdi Filippo* e dall'avv. *Publio Egidio Marone,* Vice Segretario Provinciale dell'Unione stessa;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, aderente alla FENEA (U.I.L.), rappresentata, agli effetti del presente contratto, dal suo Segretario Provinciale sig. *Moretti Eustachio,* assistito dal Segretario Generale della Camera Sindacale Provinciale della UIL, sig. *Barbaro Donato.*

L'anno millenovecentocinquantacinque il giorno 1 del mese di ottobre, in Matera, presso l'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO e della M. O., con l'assistenza del prof. *Umberto Passarelli* Direttore dell'Ufficio stesso e del sig. *Pietro Altavilla,* Capo-Servizio dei Rapporti di Lavoro,

tra

il SINDACATO PROVINCIALE COSTRUTTORI EDILI ED IMPRENDITORI DI OPERE PUBBLICHE, della Provincia di Matera, aderente all'A.N.C.E., rappresentato, agli effetti del presente contratto, dal Presidente in carica del predetto Sindacato Costruttori sig. *Giovanni Morelli,* con la partecipazione dei sigg. *Nicola Acito,* geom. *Vincenzo Civita* e geom. *Remo Gallignani* del Consiglio Direttivo del Sindacato stesso, assistiti dal Segretario Generale dell'Unione Industriali della Provincia di Matera dott. *Antonio Fragasso,*

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, aderente all'Unione Provinciale di Matera della C.I.S.N.A.L., rappresentata dal Segretario Provinciale del Sindacato stesso sig. *De Bellis Carlo,* con la partecipazione del sig. *Venezia Antonio,*

con l'assistenza dell'UNIONE PROVINCIALE di Matera della Cisnal in persona dell'avv. *Domenico Orlandi* reggente dell'Unione stessa.

Viene stipulato il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro, per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 18 dicembre 1954, da valere per tutto il territorio della provincia di Matera per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, idrauliche, (bonifiche idroelettriche, ecc.); industrie affini all'edilizia, imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da essi dipendenti.

Art. 1.

QUALIFICHE

Si confermano gli incasellamenti e le classificazioni degli operai, previsti dall'art. 6 del c. n., con le seguenti aggiunte e precisazioni:

a) si considerano *operai specializzati* anche:

— il muratore che effettua riparazioni di lesioni di opere murarie, cioè di quelle che necessitano di particolare competenza;

— lo squadratufo che squadra cornici, piatte-bande, pietre per arcate;

b) si intendono *operai qualificati* anche:

— squadratore di tufo, generico:

— cavatufo (l'operaio che estrae i tufi a conci o a pezzi di richieste misure);

— il cavamonte o cavatore di pietra calcarea, cioè quell'operaio che è capace a sganciare la pietra dalla roccia dopo la esplosione della mina;

— il dimazzatore di pietrisco o di pietra calcarea che dimazza la pietra a prescritte dimensioni;

— posatore di tubi per acquedotti:

— basolatori;

— autista generico;

— conducente automezzi per trasporto di materiali;

— stagnino;

— acciottolatore;

— imboccatore dei frantoi;

— intonachista;

c) si considerano *manovali specializzati* oltre quelli previsti dal contratto nazionale, anche:

— i fognisti, cioè gli operai addetti alla pulizia delle fogne preesistenti e dei pozzi neri;

d) *manovali comuni*: si precisa che per badilante si intende anche lo sterratore, cioè l'operaio che esegue i lavori per la cui esecuzione non sono richieste le condizioni e la capacità propria del terrazziere, per cui lo sterratore viene incasellato nel gruppo dei manovali comuni.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'art. 8 del c. n., si stabilisce che l'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, otto ore giornaliere per tutti i mesi dell'anno, ferme restando le deroghe di legge e quanto altro previsto dal citato articolo 8 del c. n.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 10 del c. n., sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con la maggiorazione percentuale sulla retribuzione globale (paga base, di fatto e indennità di contingenza) a fianco di ciascuno di essi indicata (per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo):

1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . 10 %

2) Lavori su scale aeree tipo porta . . . 13 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 16 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 13 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) 23 %

Per i lavori in acqua l'Impresa dovrà disporre di mezzi idonei per protezione a norma dell'articolo 38 del R. D. 14-4-1927 n. 530:

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 . . . . 10 %

7) Costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3½ a m. 10 . . . . 12 %

b) oltre m. 10 . . . . 18 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . 4 %

9) Costruzioni di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 10 %

10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre . . . . 16 %

11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 11 %

12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . 9 %

13) Lavori di scavi in cimiteri in contatto di tombe . . . . 10 %

14) Lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da m. 0 a m. 10 . . . . 35 %

b) da oltre m. 10 a m. 16 . . . . . . 45 %

c) da oltre m. 16 a m. 22 . . . . . . 60 %

d) oltre m. 22 . . . . 100 %

15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 16 %

16) Lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale . . . . 18 %

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . 22 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie . . . . . . 22 %

— ai lavori per opere sussidiarie . . . 18 %

— al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . . . 16 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . . 6 %

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60 % sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16) di cui sopra, una ulteriore indennità del . . . . 25 %

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

17) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5 %

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA ED IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 11 del contratto nazionale, si conviene quanto segue:

L'indennità malarica, quando sia dovuta ai termini del c.n. è fisata nella misura di L. 60 giornaliere, qualunque sia l'età e la categoria dell'operaio, frazionabile in ottavi per ogni ora di effettivo lavoro, e spetterà soltanto agli operai che da località non malarica vengano destinati o trasferiti, dal datore di lavoro, in zona riconosciuta malarica.

L'indennità in parola sarà corrisposta limitatamente al periodo epidemico dichiarato tale dalla competente Autorità.

Si considerano zone malariche quelle riconosciute tali dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge.

Si confermano le altre norme stabilite dall'art. 11 del c. n.

Agli operai occupati in lavori eseguiti in alta montagna competerà una maggiorazione del 10 % sulla paga globale (paga base, indennità di contigenza). Per alta montagna s'intendono le altitudini superiori ai 1000 metri di altezza sul livello del mare.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 17 del c. n. viene fissata in L. 160 giornaliere per gli operai di età inferiore agli anni 20 ed in L. 200 giornaliere per gli operai di età superiore agli anni 20.

Le suddette indennità saranno corrisposte rispettivamente nella misura ridotta di L. 80 e di L. 100 nel caso che l'operaio non superi le 4 ore di lavoro nella stessa giornata. Nel caso che l'operaio superi le 4 ore di lavoro nella stessa giornata, le suddette indennità saranno corrisposte per intero.

I lavoratori che dovessero pernottare in cantiere per i casi di lavoro fuori zona, avranno diritto a raggiungere la propria abitazione in occasione del riposo settimanale, due volte al mese, a spese dell'Impresa o con i mezzi che essa potrà fornire.

Gli operai specializzati invece avranno diritto al rimborso della spesa di viaggio o di trasporto gratuito una volta la settimana nel raggio di 80 km. dal cantiere di lavoro.

Il periodo di servizio per usufruire del diritto di cui sopra non può essere inferiore ai giorni 15.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ

La misura percentuale complessiva di cui all'art. 29 del c. n. è stabilita del 20,70% sulla retribuzione globale di fatto (paga base di fatto ed indennità di contingenza) per le ore di lavoro normale effettivamente prestate. Detta percentuale ha decorrenza dal 1° gennaio 1955.

La suddetta maggiorazione viene così scomposta:

per gratifica natalizia	9,50%
per ferie	4,75%
per festività nazionali ed infrasettimanali e per le festività cadenti di domenica	6,45%
Totale	20,70%

La suddetta scomposizione avrà decorrenza dal 1° agosto 1955.

Le imprese potranno effettuare, a loro facoltà, il pagamento di detta indennità in occasione del periodo di paga, oppure potranno liquidare la indennità stessa in occasione della Pasqua, il 30 giugno e nella ricorrenza del Natale, salvo per le Imprese che dovessero rendersi inadempienti al pagamento delle rate suddette ovvero le dovessero pagare oltre il 15° giorno dalla scadenza innanzi dette, le quali Imprese saranno obbligate ad effettuare l'accantonamento presso Istituti Bancari per ogni periodo di paga. Eventuali oneri bancari saranno a carico delle Imprese inadempienti.

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

La indennità speciale di cui all'art. 51 del c. n. viene fissata nella misura del 3,44% da computarsi sulla retribuzione globale (paga base di fatto e indennità di contingenza), e sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate.

Art. 8.

INDENNITÀ PER LOGORIO DI INDUMENTI E DI MEZZI PERSONALI DI TRASPORTO

Agli operai sarà corrisposta, a titolo di indennità vestiario e rimborso spese di mezzi personali di trasporto, una indennità nelle seguenti misure:

operai specializzati e qualificati	L.	32	giornaliere
operai comuni e manovali com.	»	24	»
lavoratori che non siano operai specializzati o qualificati o operai comuni inf. ai 18 anni	»	20	»

Detta indennità è frazionabile ad ora in relazione ad un orario giornaliero di 8 ore o a quel maggiore orario proprio di determinate categorie che eseguano lavori discontinui o di semplice attesa.

La indennità suddetta così determinata nella sua misura oraria è dovuta per ogni ora di effettivo lavoro.

Art. 9.

CANTIERI LONTANI DA CENTRI ABITATI

Con riferimento all'art. 56 del c. n. si intendono cantieri lontani dal centro abitato quelli situati oltre i 7 chilometri dalla periferia dell'abitato.

Nel caso in cui l'Impresa non dovesse provvedere allo alloggiamento, dovrà provvedere a proprie spese al trasporto, con mezzi propri o a mezzo di servizi pubblici o privati, onde assicurare sia l'andata che il ritorno degli operai dal centro abitato al cantiere.

Ove poi non dovesse provvedere al trasporto di cui innanzi, corrisponderà al lavoratore, limitatamente per il percorso compreso tra oltre km. 2,500 dalla periferia dell'abitato e l'ubicazione del cantiere, il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto nella misura di L. 7,50 per ogni chilometro di strada praticabile più breve sia per l'andata che per il ritorno.

In considerazione delle particolari condizioni locali, relative alle difficoltà delle vie o dei mezzi di comunicazione, si conviene inoltre che l'Impresa provvederà a proprie spese al trasporto anche per gli operai assunti per cantieri situati oltre i km. 2,500 dalla periferia dell'abitato e fino a km. 7. In mancanza del trasporto l'Impresa dovrà corrispondere il rimborso spese di viaggio o di trasporto nella misura di L. 7,50 per ogni chilometro di strada praticabile più breve, sia per l'andata che per il ritorno, sempre limitatamente per il percorso compreso tra oltre km. 2,500 dalla periferia dell'abitato e l'ubicazione del cantiere fino ai km. 7 di cui innanzi.

Agli operai assunti per cantieri situati entro il raggio di km. 2,500 dalla periferia dell'abitato non compete nè il trasporto nè alcun compenso [illegible]mborso.

Per centro abitato, ai soli fini de[illegible]ole per il pagamento del rimborso spese [illegible] viagg[illegible] o di trasporto di L. 7,50 al km., si intendera il cent[illegible]tato nel quale risiede l'Ufficio di collocamento com[illegible]nte per la circoscrizione dell'agro in cui si svolgono i lavori.

Art. 10.

ATTREZZI DI LAVORO

Con riferimento alla lettera *e)* dell'art. 63 del c. n., e stante la consuetudine locale, la ditta curerà l'ordinaria manutenzione degli attrezzi di proprietà dello operaio e da questi effettivamente adoperati su richiesta della ditta.

L'impresa reintegrerà l'operato del valore dell'arnese di sua proprietà, reso inservibile per l'uso presso l'Impresa stessa, con diritto dell'Impresa di ritirare gli arnesi inservibili.

Art. 11.

CONDIZIONI DI MAGGIOR FAVORE E INSCINDIBILITÀ DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro, e con quelle del c. n.

Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti si danno reciprocamente atto che, stipulando il presente contratto, non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole Imprese alla data di stipulazione del contratto stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.

Art. 12.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le norme del contratto nazionale del 18 dicembre 1954, cui si fa espresso riferimento.

Art. 13.

SCUOLA EDILI

Con riferimento all'art. 54 del contratto nazionale le parti concordano di porre allo studio la risoluzione del problema associandolo ad eventuali iniziative che verranno attuate in favore della istruzione professionale da parte del Governo. A tal fine le parti concordano di incontrarsi per un esame più approfondito della questione entro il mese di ottobre c. a.

Art. 14.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della provincia di Matera a decorrere dal 1° agosto 1955.

Le paghe, le relative percentuali di maggiorazione, e le indennità le cui misure risultano già fissate dal contratto nazionale 18 dicembre 1954, hanno decorrenza dal 1° gennaio 1955.

Il presente contratto avrà la stessa scadenza del contratto nazionale del 18 dicembre 1954.

Per la disdetta o il tacito rinnovo valgono le norme del citato contratto nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 1 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959, DA VALERE PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

In Potenza, addì 1° settembre 1959

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Potenza rappresentata per delega del suo Presidente dott. *Eduardo Saraceno,* dal Direttore dell'Associazione medesima sig. *Raffaele Buccieri;*

e, in ordine alfabetico,

la FEDERAZIONE NAZIONALE EDILI AFFINI E DEL LEGNO - Fe.N.E.A.L. - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili Affini e del Legno, rappresentata dall'avv. *Antonio Sarli* della Segreteria Nazionale della Fe.N.E.A.L. e dal prof. *Angelo Pastore* nella sua qualità di Segretario della Camera Sindacale Provinciale di Potenza aderente alla U.I.L.;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI - *F.I.L.C.A.* - Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Michele Caputo*, assistito dal comm. dott. *Domenico Montesano* nella sua qualità di Segretario responsabile della Unione Sindacale Provinciale di Potenza aderente alla C.I.S.L. con la partecipazione del sig. *Michele Blasi* addetto all'Ufficio Sindacale dell'Unione stessa;

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA ED INDUSTRIE AFFINI - F.I.L.L.E.A., Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Michele Fortannascere,* con la partecipazione del sig. *Antonio Lo Giudice,* Segretario Provinciale della Camera Confederale del Lavoro;

premesso che in data 24 luglio 1959 è stato stipulato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini il quale entra in vigore per tutto il territorio nazionale dal 1° gennaio 1960 con efficacia fino al 31 dicembre 1961;

visti gli articoli dello stesso Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 ed in particolare gli articoli 14, 23, 61, 62 e 68;

si sottoscrive il presente verbale di ricognizione e, per le materie espressamente deferite alla regolamentazione contrattuale collettiva provinciale, si stipula il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della Provincia di Potenza per le imprese esercenti l'industria edilizia ed affini e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE

Dal 1° gennaio 1960 i minimi di paga base oraria, comprensivi dell'indennità di caropane per i lavori pesanti (L. 3,75 orarie) da corrispondere agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 e dalle presenti norme integrative, sono i seguenti per le categorie a fianco di tali minimi indicate, secondo l'incasellamento effettuato con riferimento all'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959.

Prima Zona (per i Comuni e per i lavori facenti parte precedentemente della 1ª Zona (*) nonchè tutti gli altri Comuni della Provincia i cui lavori sono stati appaltati successivamente alla data del 15 ottobre 1959).

Qualifiche		*Minimi paga*
Operaio specializzato super. ai 20 anni proveniente da altre Province	L.	192,60
Operaio specializzato super. ai 20 anni	»	159,30
Operaio specializz. dai 18 ai 20 anni	»	154,98
Operaio specializz. dai 16 ai 18 anni	»	137,33
Operaio qualific. super. ai 20 anni	»	141,10
Operaio qualific. dai 18 ai 20 anni	»	137 —
Operaio qualific. dai 16 ai 18 anni	»	120,48
Operaio qualific. dai 14 ai 16 anni	»	99,93
Manov. specializz. super. ai 20 anni	»	126,44
Manov. specializz. dai 18 ai 20 anni	»	118,11
Manov. specializz. dai 16 ai 18 anni	»	93,51
Manov. specializz. dai 14 ai 16 anni	»	73,88
Manovale comune super. ai 20 anni	»	117,19
Manovale comune dai 18 ai 20 anni	»	109,52
Garzone dai 16 ai 18 anni e donne	»	86,86
Ragazzo dai 14 ai 16 anni	»	60,80

Seconda Zona (per i Comuni e per i lavori facenti parte della 2ª zona (**) i cui lavori sono stati appaltati precedentemente al 15 ottobre 1959).

(*) cioè: Potenza, Corleto Perticara, Melfi, Lagonegro, Lavello, Rionero, Venosa, Genzano, Spinoso, Avigliano, Muro Lucano, Marsiconuovo, Palazzo, S. Fele, Ripacandida, Bella, Lauria, Latronico, Santarcangelo, Senise e Pietragalla.

(**) cioè: tutti gli altri Comuni non indicati nella nota precedente.

Qualifiche		*Minimi paga*
Operaio specializz. super. ai 20 anni	L.	143,37
Operaio specializz. dai 18 ai 20 anni	»	139,48
Operaio specializz. dai 16 ai 18 anni	»	123,60
Operaio qualific. super. ai 20 anni	»	126,99
Operaio qualific. dai 18 ai 20 anni	»	123,30
Operaio qualific. dai 16 ai 18 anni	»	108,43
Operaio qualific. dai 14 ai 16 anni	»	89,94
Manov. specializz. super. ai 20 anni	»	113,80
Manov. specializz. dai 18 ai 20 anni	»	106,30
Manov. specializz. dai 16 ai 18 anni	»	84,16
Manov. specializz. dai 14 ai 16 anni	»	66,49
Manovale comune super. ai 20 anni	»	105,47
Manovale comune dai 18 ai 20 anni	»	98,57
Garzone dai 16 ai 18 anni e donne	»	78,17
Ragazzo dai 14 ai 16 anni	»	54,72

Ai capi squadra delle varie categorie è riconosciuta, limitatamente alla durata dell'incarico, in conformità al disposto dell'art. 5 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, una maggiorazione del 10% del minimo di paga base della categoria di appartenenza. Ai predetti lavoratori deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella del manovale specializzato, oltre alla maggiorazione del 10 % di cui sopra sul minimo contrattuale di paga base del manovale specializzato.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, otto ore giornaliere, per tutti i mesi dell'anno, ad eccezione dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre per i quali è di 60 ore settimanali, dieci ore al giorno.

Per i lavoratori addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia l'orario di lavoro si intende regolato dalle apposite norme dell'art. 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 e di Legge.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, vengono stabilite le seguenti indennità percentuali, da calcolarsi sulla paga base di fatto, sull'indennità di contingenza e sull'indennità speciale (per gli operai che lavorano a cottimo, anche sull'utile minimo contrattuale di cottimo):

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospes.) . . . . 10 %

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . . 17 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . 13 %

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 13 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore ai 12 centimetri) . 10 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri . . . . 9 %

7) costruzione di pozzi a profondità da metri 3 e mezzo a metri 10 . . . . 12 %

— costruzione di pozzi in profondità oltre i 10 metri . . . . 20 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . . 2 %

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione in sopramano, ed a partire dalla altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore al basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 16 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre . . . . 20 %

11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 12 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . 7 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 15 %

14) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 metri . . . . 30 %

b) da oltre 10 metri a 16 metri . . . . 48 %

c) da oltre 16 metri a 22 metri . . . . 72 %

d) da oltre 22 metri . . . . 96 %

15) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 16 %

16) lavori in galleria per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale:

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . 36 %

b) ai lavoratori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:

— ai lavoratori per opere sussidiarie:

— al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . . . 30 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . 18 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 16, una ulteriore indennità del 20%.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia e neve — non sono

cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA ED IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 ed all'art. 68 — primo e terzo comma — del contratto medesimo, l'indennità per i lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

per i lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare . . . . 10 %

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora. Essa è comprensiva di qualsiasi diritto degli operai per vitto e alloggio.

L'indennità per i lavori eseguiti in zone malariche quando sia dovuta a termine del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro è del 4 %.

Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti Autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.

La indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per i periodi di infezioni malariche e cioè durante il periodo di tempo compreso tra il mese di maggio ed il mese di ottobre inclusi.

L'indennità in questione spetterà soltanto agli operai che da località non malarica vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla paga base conglobata e indennità di contingenza.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

Con riferimento all'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 l'indennità per lavori fuori zona è del 12 % sulla paga base e indennità di contingenza.

Art. 6.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute, che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli articoli 41, 48 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 sarà devoluto a favore della Cassa Edile della Provincia di Potenza.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, gratifica natalizia e festività, di cui all'art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959, è assolto con la corresponsione della percentuale complessiva del 21,80 %, da calcolarsi sulla paga base di fatto, sulla indennità di contingenza e sull'indennità speciale (compreso, per i cottimisti, l'utile effettivo di cottimo).

La suddetta percentuale complessiva del 21,80 % risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,75 %
Ferie	5,45 %
Festività nazionali ed infrasettimanali .	6,60 %
Totale . . .	21,80 %

L'importo della percentuale suddetta, spettante ai lavoratori, dovrà essere accantonata mediante versamenti posticipati mensili da parte delle ditte alla Cassa Edile della Provincia di Potenza la quale provvederà ad accreditare ai lavoratori interessati in singoli conti individuali, le somme versate dai datori di lavoro.

La liquidazione ai lavoratori sarà effettuata il 10 agosto per le quote accantonate dal 1° dicembre al 31 maggio ed il 15 dicembre per quelle accantonate dal 1° giugno al 30 novembre.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le particolari caratteristiche dell'industria edilizia: di cui all'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, è fissata nella misura del 7,30% e dev'essere computata sulla paga base di fatto e sulla indennità di contingenza.

Art. 9.

SCUOLA EDILE

Il contributo per la Scuola Professionale Edile a norma dell'art. 61 del contratto collettivo nazionale è fissato nella misura dello 0,20% da calcolarsi sulla paga base.

Art. 10.

CASSA EDILE

Il contributo per la Cassa Edile a norma dell'art. 62 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 24 luglio 1959 è fissato nella misura paritetica dello 0,15% a carico dei datori di lavoro e dello 0,15 a carico dei lavoratori da calcolarsi sulla paga base di fatto.

Esso dovrà essere devoluto dalle Imprese alla Cassa Edile della Provincia di Potenza mediante versamenti posticipati mensili, sia per la parte di contributo a proprio carico che per la parte a carico dei lavoratori da esse dipendenti.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Art. 11.

ATTREZZI DI LAVORO

Agli operai specializzati e qualificati che vengono assunti con l'apporto di attrezzi di lavoro di loro proprietà, sarà corrisposta una indennità per rimborso spese riparazione e consumo, pari allo 0,70% (zero settanta per cento) sulla paga conglobata e contingenza.

Art. 12.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo è valido per tutto il territorio della Provincia di Potenza a decorrere dal 1° gennaio 1960: esso avrà la stessa durata e scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 24 luglio 1959 e validità fino al 31 dicembre 1961.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto collettivo nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 780.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Campobasso, Pescara e Teramo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini;

Visto, per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo integrativo 15 gennaio 1957, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di Campobasso e la Federazione Provinciale Lavoratori Costruttori e Affini - F.I.L.C.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -; il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.;

Visto, per la provincia di Pescara, il contratto collettivo integrativo 14 settembre 1959, stipulato tra la Sezione Edilizia dell'Unione Industriali della Provincia di Pescara e il Sindacato Lavoratori Edili - C.G.I.L. -, il Sindacato Lavoratori Edili - C.I.S.L. -;

Visto, per la provincia di Teramo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Unione degli Industriali della Provincia di Teramo e il Sindacato Provinciale Edile - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Edile - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Edile - U.I.L. -; al quale ha aderito il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3, della provincia di Campobasso, in data 1° luglio 1960, n. 2, della provincia di Pescara, in data 20 febbraio 1960, n. 4, della provincia di Teramo, in data 11 aprile 1960, dei contratti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai:

— per la provincia di Campobasso, il contratto collettivo integrativo 15 gennaio 1957;

— per la provincia di Pescara, il contratto collettivo integrativo 14 settembre 1959;

— per la provincia di Teramo, il contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Campobasso, Pescara e Teramo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 39. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 15 GENNAIO 1957, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1954, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

In Campobasso, addì 15 gennaio 1957 nella sede dell'Associazione Industriali del Molise.

tra

la SEZIONE COSTRUTTORI EDILI DELLA ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI della Provincia di Campobasso aderente alla A.N.C.E. in persona del dott. *Nicola Rossodivita* e del dott. *Gianco Carlomagno*, assistiti dal geom. *Vincenzo Trotta*, Direttore della Associazione Industriali e dalla dottoressa *Ada Ali*, funzionaria della Associazione stessa.

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUTTORI E AFFINI della Provincia di Campobasso aderente alla F.I.L.C.A. rappresentata dal Segretario sig. *Domenico Genovese*, assistito dal Segretario Sindacale della Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. sig. *Michelangelo Cancaglini*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI E AFFINI della provincia di Campobasso, aderente alla F.I.L.E.A., rappresentata dal Segretario sig. *D'Angelo Nicola*, assistito dai Segretari della Camera Confederale del Lavoro C.G.I.L. rag. *Dino Colarossi* e rag. *Andrea Gianfagna*.

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI E AFFINI della Provincia di Campobasso aderente alla F.E.N.E.A., rappresentato dal Segretario sig. *Di Cerce Selvi*, assistito dal Segretario della Unione Italiana del Lavoro prof. *Nicola Todisco*;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti alla industria edilizia ed affini stipulato in Roma il 18 dicembre 1954, da valere per tutto il territorio della Provincia di Campobasso per le imprese della Industria delle costruzioni edili stradali, ferroviari, tramviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche ecc.) marittime, fluviali, industrie affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1954, nel confermare integralmente le qualifiche e nel completare le relative esemplificazioni nel senso, che, agli operai che lavorano nei cassoni ad aria compressa, viene riconosciuta la qualifica di operaio specializzato, si riportano nella tabella annessa al presente contratto i minimi di paga conglobata e le esemplificazioni delle qualifiche.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, 8 giornaliere per tutti i mesi dell'anno.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 10 del contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga conglobata e contingenza, per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) . . . 11,50 %

2) Lavoro su scale aeree tipo porta . . . 13,50 %

3) Lavori in pozzi neri preesistenti . . . 22,50 %

4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . 15 %

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) . . . 13,50 %

6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a metri tre . . . 15,50 %

7) Costruzioni di pozzi a profondità:

a) da metri 3½ a 10 . . . . 14,00 %

b) oltre i m 10 . . . . 15,50 %

8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . 5,50 %

9) Costruzioni di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano ed a partire dall'altezza di metri 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 15,00 %

10) Costruzioni di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre . . . . 8,00 %

11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . 9,00 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 5 qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio . . . . 12,00 %

13) lavori di scavo in cimitero in contatto di tombe . . . . 8,00 %

14) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da m. 0 a m. 10 . . . . 25,00 %

b) da oltre 10 a 16 metri . . . . . 35,00 %

c) oltre i 16 a 22 metri . . . . . . 60,00 %

d) oltre i 22 metri . . . . 90,00 %

15) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 11,00 %

16) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento.

A tale riguardo si conviene che ai lavoratori edili sarà corrisposto lo stesso trattamento speciale spettante ai lavoratori operanti nello stabilimento come dai loro contratti collettivi nazionali di lavoro e relativo contratto integrativo provinciale.

17) lavori in galleria per il personale addetto

a) al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento anche se addetto al carico del materiale;
i lavori di riparazione straordinaria in condizione di difficoltà e di disagio 22,%

b) ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifinitura di opere murarie;
ai lavori per opere sussidiarie;
al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione l'avanzamento o la sistemazione . . . . 13,00 %

c) alla riparazione e manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti e nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . 7,50 %

Al personale addetto ai lavori in galleria o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17, una ulteriore indennità del 5%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano g[illegible] operai addetti ai lavori stessi, le parti si [illegible]orderanno direttamente per la determin[illegible] del compenso dovuto.

18) lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) . . . . 5,00 %

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte nonostante i mezzi protettivi forniti dalla impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione di opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA O IN ZONA MALARICA

Con riferimento all'art. 11 del CCNL il trattamento dei lavoratori addetti ai lavori che si eseguono in zone di alta montagna, intendendosi per tali, agli effetti del presente articolo, quelle poste a quote superiori ai 1000 metri s. m. viene stabilito come appresso.

In aggiunta alla normale retribuzione saranno corrisposte ai lavoratori suddetti le seguenti indennità:

a) Lire 40 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1000 e i 1250 metri s. m.:

b) Lire 60 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1250 metri s. m. ed oltre.

L'indennità di cui ai punti *a*) e *b*) spetta soltanto a quei lavoratori che non hanno dimora abituale nel Comune ove si eseguono i lavori. Ai lavoratori che hanno dimora abituale nel Comune nel cui territorio si eseguono i lavori, sarà concessa l'indennità di alta montagna solo se tra il centro abitato del comune e il luogo della lavorazione esista una differenza di altitudine sul livello del mare di almeno 400 metri

L'indennità per i lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termini del richiamato contratto nazionale, è di lire 8 all'ora. La indennità di cui sopra spetta solo per i periodi di infezioni malariche e cioè durante il periodo di tempo compreso tra il mese di maggio e il mese di settembre inclusi.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, quando è dovuta ai sensi dell'art. 17 del C.C.N.L., è del 10 % sulla retribuzione globale (paga conglobata e contingenza).

Art. 6.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 25 e 41 del C.C.N.L., è devoluto a favore del Fondo Assistenza Invernale Disoccupati.

Art. 7.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITÀ E MODALITÀ DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga conglobata e contingenza) di cui allo art. 29 del C.C.N.L., da corrispondere agli operai per il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 19.70%.

La suddetta percentuale complessiva del 19,70% risulta così composta:

Gratifica natalizia	9,00 %
Ferie	4,50 %
Festività naz. e infrasettimanali . .	6,20 %

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti sarà fatto ad ogni periodo di paga unitamente agli altri emolumenti, oppure nella settimana che precede le feste natalizie o all'atto del licenziamento se questo avviene nel corso dell'anno.

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, per le caratteristiche della industria edilizia di cui all'art. 51 del C.C.N.L., è fissata nella misura del 4,03 %, sulla paga conglobata e indennità di contingenza. La suddetta indennità va corrisposta ad ogni periodo di paga unitamente agli altri emolumenti.

Art. 9.

APPRENDISTATO

Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alla legge n. 25 del 19 gennaio 1955 e a quanto disposto dall'art. 53 del C.C.N.L. che non sia in contrasto con la legge stessa.

Si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza e del diploma di primo grado rilasciato da scuole professionali riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno.

Art. 10.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto entra in vigore per tutto il territorio della provincia di Campobasso a decorrere dal 15 gennaio 1957 ed avrà efficacia sino al suo rinnovo per la parte normativa, mentre la parte salariale si adeguerà immediatamente al Contratto Collettivo Nazionale.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 14 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 13 SETTEMBRE 1957, DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESCARA

In Pescara li 14 settembre 1959

tra

la SEZIONE EDILIZIA DELL'UNIONE INDUSTRIALI della Provincia di Pescara rappresentata dal Presidente comm. *D'Amico Croce* e dal V. Presidente cav. *Guido Pizii* — con l'assistenza del Direttore dott. *Carlo Santoro*

e

il SINDACATO LAVORATORI EDILI aderente alla Camera Confederale del Lavoro rappresentato dal Segretario sig. *Domenico Pulcina* — assistito dal sig. *Tullio Paluzzi* — Segretario responsabile della Camera Confederale del Lavoro;

il SINDACATO LAVORATORI EDILI aderente alla Unione Provinciale Sindacale — C.I.S.L. — rappresentato dal Segretario sig. *Carusi Vincenzo* — assistito dal dott. *Ferruccio Fioroni*, Segretario Generale della Unione Provinciale Sindacale;

è stato stipulato il presente Contratto Provinciale, integrativo al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti alla industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 13 settembre 1957, da valere per tutto il territorio della Provincia di Pescara per le Imprese della industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, idrauliche (bonifiche, idroelettriche ecc.), marittime, fluviali, lacuali, lagunari e industrie affini: imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonchè di opere per acquedotti, gas e fognature, e gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

MINIMI DI RETRIBUZIONE

Vengono confermati i minimi di paga conglobata attualmente in vigore, derivanti dagli Accordi Interconfederali e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

A norma dell'art. 7 del Contratto Nazionale di lavoro rimane confermato per la Provincia di Pescara l'orario normale di lavoro già in atto: 48 ore settimanali. Sono fatte salve le eccezioni e le deroghe contrattuali e di legge.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Con riferimento all'art. 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto, indennità di contingenza e indennità speciale, per i cottimisti sarà tenuto conto del minimo contrattuale di cottimo) i seguenti:

1) lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo e comunque in sospensione) . 20 %

2) lavori su scale aeree tipo Porta . . . . 15 %

3) lavori in pozzi neri preesistenti . . . . 35 %

4) lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti . . . . 20 %

5) lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'Impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro la acqua di altezza superiore a 12 centimetri) . . 15 %

6) spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 m. . . . . 18 %

7) costruzione di pozzi a profondità:

a) da m. 3 1/2 a 10 . . . . 20 %

b) oltre i 10 m. . . . . 25 %

8) lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) . . . 2 %

9) costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dalla altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso . . . . 5 %

10) costruzione di piani inclinati con pendenza dal 60% ed oltre . . . . 5 %

11) sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario . . . . . . 10 %

12) lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 5 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 10 %

13) lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe . . . . 5 %

14) lavori di demolizione di strutture pericolanti . . . . 10 %

15) lavori eseguiti in stabilimenti producenti sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento: identica percentuale stabilita nei contratti di lavoro del personale dipendente dagli stabilimenti . . . .

16) per i lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) è dovuta la maggiorazione del 5%, già fissata dal precedente contratto nazionale.

17) lavori in cassoni ad aria compressa:

a) da 0 a 10 m. . . . . 24 %

b) da oltre 10 a 16 m. . . . . 42 %

c) da oltre 16 a 22 m. . . . . 72 %

d) oltre 22 m. . . . . 144 %

18) lavori in galleria, per il personale addetto:

a) al fronte di perforazione, di avanzamento od allargamento anche se addetto al carico del materiale;

— ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio . . . . 36 %

b) ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie:

— ai lavori per opere sussidiarie:

— al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento o la sistemazione . . . . 18 %

c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ul'.mate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie . . . . . . 12 %

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 18, una ulteriore indennità del 10 %.

Nel caso che i lavori in galleria si svolgano in presenza di acqua per infiltrazioni, getti o stillicidi che diano luogo ad un'altezza d'acqua sul piano di lavoro oltre i 15 cm., le percentuali di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* saranno rispettivamente portate al 35%, al 20% al 15%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo — eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve — non sono comulabili e cioè la maggiore assorbe la minore, e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste nel presente articolo.

INDENNITÀ DI PARTICOLARE DISAGIO PER MANIFESTAZIONI GASSOSE NEI TERRENI ATTRAVERSATI

Ai lavoratori impiegati nella esecuzione di lavori in galleria a foro cieco verrà corrisposta una maggiorazione nella misura del 17,50% sulla paga globale (paga conglobata più indennità di contingenza): detta indennità va corrisposta a tutti i lavoratori operanti nello interno dei tronchi di galleria attraversanti terreni nei quali sia stata riscontrata o si riscontrerà, nel corso dei lavori stessi, la presenza di gas e verrà corrisposta sino all'ultimazione dei lavori di avanzamento.

Si chiarisce che la suddetta indennità dovrà essere corrisposta dal momento in cui si avrà la prima manifestazione di gas fino all'ultimazione dei lavori di avanzamento, indipendentemente da ulteriori manifestazioni.

Tale indennità va aggiunta, quando corrisposta, alle normali idennità di galleria.

19) Personale imbarcato su natanti che escono fuori dal porto:

a) indennità per rischio mine . . . . . 15 %

b) indennità per lavori fuori porto . . . 12 %

c) indennità per trasferimento di natanti . 5 %

d) lavori sott'acqua - palombari (vedi articolo 23 del Contratto Nazionale . . . . . 100 %

Art. 4.

INDENNITÀ PER LAVORI IN ALTA MONTAGNA ED IN ZONE MALARICHE

Con riferimento all'art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale, si conviene quanto segue:

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

per i lavori eseguiti oltre i 1000 metri sul livello del mare 10 %.

La suddetta indennità non è dovuta agli operai che lavorano nella località costituente la loro abituale dimora.

L'indennità per lavori eseguiti in zone malariche, quando sia dovuta a termini del richiamato Contratto Nazionale, è del 15%.

Sono considerate zone malariche quelle riconosciute dalle competenti autorità sanitarie a norma delle disposizioni di legge.

La indennità per le suddette zone malariche spetta soltanto per i periodi di infezione malarica e cioè durante il periodo di tempo compreso tra il 15 maggio ed il 15 settembre inclusi.

Le percentuali di cui al presente articolo vanno conteggiate sulla retribuzione globale.

Art. 5.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è stabilita nella misura di L. 80 giornaliere, frazionabile ad ora.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA, FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale di fatto, (paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità speciale ed eventuale indennità sostitutiva della mensa) di cui all'art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale, da corrispondere agli operai quale trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è fissata per la Provincia di Pescara nel 20,70%. La suddetta percentuale del 20,70% risulta così composta:

— per gratifica natalizia . . . . 9,50 %

— per ferie . . . . 4,75 %

— per festività nazionali e infrasettimanali 6,45 %

Totale 20,70 %

La suddetta percentuale verrà calcolata secondo le modalità di cui all'art. 34 del Contratto Nazionale e verrà corrisposta ai lavoratori ad ogni periodo di paga fino a quando non sarà costituita la Cassa Edile.

Dichiarazione a verbale.

Le parti contraenti faranno in modo che la Cassa Edile inizi il suo funzionamento entro l'anno 1960.

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale per le caratteristiche dell'industria edilizia, di cui all'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale, è fissata per la Provincia di Pescara nella misura del 6,48% sulla paga globale (paga base di fatto più contingenza).

Detta indennità verrà corrisposta ai lavoratori ad ogni periodo di paga unitamente agli altri elementi della retribuzione.

Art. 8.

SCUOLE

Il contributo per il funzionamento della istituenda Scuola Edile viene fissato — a norma dell'art. 61 del Contratto Nazionale di Lavoro — nella misura dello 0,40% da calcolarsi sulla sola paga base ed i versamenti dovranno essere effettuati alla scadenza di ogni periodo di paga ed a decorrere dall'inizio del primo periodo di paga successivo all'entrata in vigore della Cassa Edile.

Dichiarazione a verbale

Le parti contraenti si adopereranno affinchè la Scuola Edile abbia pratica attuazione entro il 1960.

Fino a quando la Scuola Edile non avrà iniziata la sua normale attività e non sarà costituito il regolare Consiglio di Amministrazione, il « Fondo Scuola Edile » sarà gestito dalla Sezione Edile della Unione Provinciale degli Industriali.

Qualora — per qualsiasi motivo — la Scuola Edile non venisse costituita entro il 31 dicembre 1960 — le somme eventualmente accantonate nel « Fondo Scuola Edile » ritorneranno di pieno diritto alle Imprese Edile interessate.

Art. 9.

RISPETTO NORME E TRATTATIVE

Tutte le Organizzazioni firmatarie del presente Accordo si impegnano formalmente a farlo rispettare ed a fare rispettare le tariffe contrattuali in vigore, da parte di tutti i propri associati e di farne pretendere l'applicazione dagli organi competenti anche ai non associati.

In particolare le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a far richiedere da parte degli operai lavoranti in proprio o riuniti in cooperative di fatto, per i lavori da essi eseguiti, le tariffe orarie del costo della mano d'opera, calcolate dall'Unione degli Industriali di Pescara, approvate dall'Ufficio Provinciale del Lavoro e riconosciute dall'Ufficio del Genio Civile di Pescara.

Art. 10.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Accordo Provinciale Integrativo è valido per tutto il territorio della Provincia di Pescara; esso avrà durata fino al 31 dicembre 1960, intendendosi che per la sua disdetta o tacito rinnovo valgono le stesse norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 24 LUGLIO 1959 DA VALERE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE IMPRESE DELLE INDUSTRIE EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

L'anno millenovecentocinquantanove il 30 settembre,

tra

l'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Teramo, rappresentata dal cav. *Vincenzo Pedicone*, vicepresidente-delegato Sezione Edile; assistito dall'ins. *Bellabona Giuseppe* dell'Ufficio amministrativo;

e

il SINDACATO PROVINCIALE EDILE DELLA C.G.I.L., rappresentato dal sig. *Verni Giuseppe*, segretario provinciale responsabile; assistito dal geom. *Quarchione Rodolfo*, segretario della Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Teramo;

e

il SINDACATO PROVINCIALE EDILE DELLA C.I.S.L., rappresentato dal sig. *Valente Dino*, consegretario provinciale dell'U.S.P.; assistito dal sig. *Iozzi Alfredo*, Segretario Generale aggiunto;

e

il SINDACATO PROVINCIALE EDILE della U.I.L., rappresentato dal sig. *Capuani Nino*, delegato provinciale.

Viene stipulato il presente contratto di lavoro integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato in Roma il 24 luglio 1959, da valere per tutto il territorio della provincia di Teramo per le imprese della industria delle costruzioni edili stradali, tranviarie, bonifiche, idroelettriche, marittime, fluviali, lacuali, lagunari e industrie affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee); nonchè di opere per acquedotti, gas, fognature e lavori relativi allo sgombero della neve e gelo, e gli operai di esse dipendenti.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

L'orario normale di lavoro è di 48 ore settimanali, otto ore giornaliere.

L'orario di lavoro per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia è fissato in 60 ore settimanali, dieci ore giornaliere, salvo per i guardiani, portieri e custodi con alloggio nel cantiere o nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, per i quali vigono le norme di cui agli accordi interconfederali vigenti.

Art. 2.

LAVORI SPECIALI E DISAGIATI, LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA E LAVORI IN GALLERIA

Per detti lavori si fa riferimento all'art. 23 del Contratto collettivo nazionale di Lavoro ed alle tabelle: D 1), D 2) e D 3) in esso alligate.

Le percentuali di maggiorazione stabilite in dette tabelle vanno computate sulla retribuzione globale (paga base conglobata, indennità di contingenza ed indennità speciale) e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.

Art. 3.

INDENNITÀ PER LAVORI DI ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 26 del Contratto Collettivo Nazionale, si conviene quanto appresso:

L'indennità per lavori eseguiti in alta montagna è così stabilita:

a) L. 50 giornaliere quando i lavori si svolgono a quota tra i mille e i milleduecentocinquanta metri s. m., nei centri abitati e entro i Km. 5 di distanza dai medesimi;

b) L. 95 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i mille e milleduecentocinquanta metri s. m., ed oltre i Km. 5 di distanza dai centri abitati;

c) L. 130 giornaliere quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai milleduecentocinquanta metri s. m.;

d) L. 110 giornaliere da corrispondere, in aggiunta alle indennità di cui sopra, agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dall'impresa.

Con queste indennità si è inteso regolare anche tutto quanto attiene al vitto ed alloggio.

Le indennità di cui ai punti *a*), *b*) e *c*), saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedano in cantiere; saranno invece corrisposte a proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 per ogni ora, negli altri casi.

Per consentire ai lavoratori che alloggiano in cantiere di alta montagna e che hanno la loro abituale residenza in località distanti oltre i 5 Km. e fino ai 25 Km. dal cantiere, di tornare alle proprie case nelle domeniche e negli altri giorni festivi indicati nei contratti nazionali di lavoro, le imprese metteranno a loro disposizione propri automezzi ed i lavoratori corrisponderanno alle imprese medesime un compenso da calcolare in ragione di L. 3 per Km. di percorso misurato, questo una volta nell'andata e una volta nel ritorno.

Qualora però l'impresa non possa disporre di automezzi, corrisponderà essa ai lavoratori a titolo di concorso nella spesa di viaggio, un compenso da calcolare nella misura di L. 3 per Km. di percorso come sopra.

Art. 4.

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma dell'art. 24 del Contratto Collettivo Nazionale è del 16 % sulla retribuzione globale (paga base conglobata, indennità di contigenza ed indennità speciale).

Art. 5.

MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicato a norma degli artt. 41 e 49 del Contratto Nazionale, rimarrà accantonato presso le singole imprese, e non appena sarà costituita la Cassa Edile, sarà versato ad essa.

Art. 6.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, FESTIVITÀ E GRATIFICA NATALIZIA, MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Con riferimento all'art. 34 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro si conviene che la misura della percentuale complessiva relativa al trattamento economico per ferie, festività e gratifica natalizia, è del 21,30 % da calcolarsi sulla retribuzione globale (paga base conglobata, indennità di contingenza ed indennità speciale).

La suddetta percentuale complessiva del 21,30 % risulta così composta:

gratifica natalizia 200 ore	L.	9,50 %
ferie	»	5,60 %
festività nazionali ed infrasettimanali (comprese quelle cadenti di domenica)	»	6,20 %
Totale . . .	L.	21,30 %

L'importo delle indennità di cui sopra dovrà essere versato mensilmente dalle Imprese, alla Cassa Edile, che provvederà a rimetterlo agli operai interessati, secondo le norme previste dallo Statuto. (Vedi art. 11 Cassa Edile).

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

L'indennità speciale, per le caratteristiche dell'industria edilizia di cui all'art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale, viene confermata nella misura dell'8,06 % sulla retribuzione globale (paga base conglobata ed indennità di contingenza).

La suddetta indennità dovrà essere corrisposta ad ogni periodo di paga unitamente agli altri emolumenti.

Art. 8.

MINIMI SALARIALI ORARI CONGLOBATI

Dal 1° gennaio 1960 agli operai, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente Contratto integrativo, saranno applicati in base al Contratto Nazionale del 24 luglio 1959, i minimi salariali orari conglobati, come segue:

A detti minimi si dovranno aggiungere gli scatti in aumento della nuova indennità di contingenza verificatisi dal 1° agosto 1954.

QUALIFICA

Età	Operaio specializzato	Operaio qualificato	Manovale specializzato	Manovale comune
sup. 20 anni	165,09	146,22	131,04	121,41
18/20 anni	160,48	142,00	122,39	113,46
16/18 anni	142,22	124,87	98,81	89,94
14/16 anni	—	103,52	76,53	62,96

Art. 9.

ATTREZZI DI LAVORO

E' fatto obbligo ai datori di lavoro di fornire ai dipendenti manovali comuni e manovali specializzati tutti gli attrezzi di lavoro.

Se per causa di forza maggiore il lavoratore fosse costretto a lavorare con gli attrezzi per[illegible] i datori di lavoro sono tenuti, al momento d[illegible]one del rapporto di lavoro, a rimborsargli l'eq[illegible]e del consumo subito dagli attrezzi medesir[illegible]

Art. 10.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE - SCUOLE

Le organizzazioni contraenti si danno reciprocamente atto della opportunità di realizzare gli scopi in essi indicati, entro il 1960.

Art. 11.

CASSA EDILE

Le parti convengono di istituire nella provincia di Teramo la Cassa Edile. Pertanto le imprese edili operanti nella provincia di Teramo sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 1960, in attesa del funzionamento della Cassa Edile, ad accantonare mensilmente l'importo delle indennità che andranno a maturarsi relativamente alle ferie, festività e gratifica natalizia, stabilite nella percentuale complessiva del 21,30%, fissata dall'art. 6 del presente contratto.

In aggiunta alle indennità di cui sopra, le Imprese sono tenute altresì ad accantonare mensilmente un contributo per la Cassa Edile, nella misura percentuale complessiva dell'0,80% sulla paga globale di fatto (paga base conglobata, indennità di contingenza ed indennità speciale), così ripartita:

0,40 per cento a carico del datore di lavoro;

0,40 per cento a carico del lavoratore.

Non appena la Cassa Edile entrerà in funzione saranno emanate ulteriori disposizioni dalla Cassa stessa, circa le modalità di versamento ecc.

Le parti contraenti si impegnano di incontrarsi nuovamente entro il primo semestre dell'anno 1960, per redigere lo Statuto della Cassa Edile.

Art. 12.

INDENNITÀ DI MENSA

Le parti contraenti entro il primo semestre dell'anno 1960, si incontreranno ancora per discutere sullo istituto contrattuale dell'indennità di mensa.

Art. 13.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto integrativo è valido per tutto il territorio della provincia di Teramo, ed entrerà in vigore dal 1° gennaio 1960, ed avrà efficacia fino al 31 dicembre 1961.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151111) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 400